LXXI SEDUTA

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1953

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 2669

Disegni di legge:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (261) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

PRESIDENTE 2671
AZARA, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 2694
FRANZA 2673
PICCHIOTTI 2677
PIOLA 2671
SPALLICCI 2682
TERRACINI 2683
ZOLI, *relatore* 2691

Per lo scoppio della polveriera di Mereto di Tomba:

PRESIDENTE 2671
FANFANI, *Ministro dell'interno* 2670
MARIANI 2670
MARINA 2770
PELLEGRINI 2670
TOMÈ 2669

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 dicembre, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ciasca per giorni 3 e Stagno per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Per lo scoppio della polveriera di Mereto di Tomba.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i giornali di questa mattina hanno comunicato la notizia di una grave sciagura verificatasi in un piccolo paese del Friuli, a Mereto di Tomba. In conseguenza dello scoppio verificatosi in una casamatta di un polverificio otto lavoratori hanno trovato la morte e quindici altri sono rimasti feriti. È una nuova sciagura che va ad aggiungersi ad altre numerose che in questi ultimi tempi hanno colpito specialmente in terra straniera, come nelle miniere del Belgio, lavoratori italiani. La mia voce in questo momento non si leva per muovere accuse o chiedere giustizia, ma invece per chiedere al Senato un gesto di solidarietà verso le vittime e verso le famiglie colpite da questi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

dolorosi lutti. La mia voce si leva per chiedere al Governo che voglia prendere in considerazione la situazione economica in cui vengono a trovarsi le famiglie colpite.

Questi sono i sentimenti che mi muovono e commuovono in questo momento, in forza dei quali chiedo che anche il Senato voglia esprimere il proprio cordoglio.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. A nome del mio Gruppo mi associo al cordoglio espresso dal collega Tomè per la sciagura che ha colpito il popolo lavoratore friulano e l'Italia tutta. Non si tratta di recriminare in questo doloroso episodio, si tratta di riflettere sul susseguirsi di queste sciagure che colpiscono il popolo che lavora, di riflettere per operare positivamente al fine della ricerca delle responsabilità, al fine della ricerca delle cause, eliminando le quali si può veramente difendere la vita dei lavoratori.

A nome del mio Gruppo mi associo anche alle richieste del collega Tomè. Il Senato voglia esprimere il suo cordoglio ai familiari degli uccisi e dei feriti, e il Governo provveda tempestivamente al fine di venire incontro alle conseguenze della tragedia che ha colpito numerose famiglie di lavoratori.

MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Il Gruppo socialista si associa ai sentimenti di cordoglio che sono stati espressi, si associa anche nell'invocare quei provvedimenti atti a soccorrere le famiglie dei colpiti dalla sciagura; il Gruppo socialista sottolinea, ancora una volta, la necessità di dare alle fabbriche e ai cantieri quella sicurezza di lavoro in maniera da evitare questi gravi incidenti. Bisogna compiere ogni sforzo per eliminare le cause che procurano queste sciagure e noi non ci stancheremo mai di rivolgere questo appello, poichè se noi risaliamo alla origine degli infortuni, ci avvediamo che questi avvengono per la mancanza di misure di sicurezza. Con questi sentimenti il Gruppo socialista si associa alle parole del senatore Tomè.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Anche il Gruppo del movimento sociale italiano si associa con animo commosso alle parole espresse dagli oratori precedenti per i luttuosi incidenti che hanno procurato vittime tra i lavoratori italiani e che purtroppo si ripetono con troppa frequenza, specialmente in queste industrie che sono pericolosissime, e pertanto invito il Ministro del lavoro perchè in questi stabilimenti siano fatte con grande scrupolosità tutte quelle opere di prevenzione e di protezione necessarie, perchè in effetti la lavorazione delle polveri da sparo e degli esplosivi è la più grave, la più delicata opera che occorra sorvegliare attentamente per evitare questi luttuosi incidenti, che portano delle sciagure dolorose nelle famiglie di coloro che lavorano.

Con animo commosso porgo alle famiglie dei caduti il nostro sentimento e mi auguro che questi incidenti non abbiano più a verificarsi nel futuro.

FANFANI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'interno*. Purtroppo le notizie recate dal senatore Tomè sono esatte. Nella giornata di ieri si verificò la esplosione, a cui è stato alluso, con le conseguenze luttuose ricordate. Immediatamente si recò sul luogo il Prefetto che provvide, a nome del Governo, non solo ad esprimere alle famiglie ed ai colpiti dalla sciagura, feriti ricoverati all'ospedale, i sentimenti della Nazione e del Governo stesso, ma provvide alle prime opere di soccorso, anche materiali, a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente.

Contemporaneamente questa mattina il Ministero dell'interno è intervenuto presso l'Istituto nazionale infortuni, come in altra occasione, perchè provveda rapidamente, e quindi in pochisime ore, come ha già fatto in prece-

denza, a liquidare per lo meno un acconto sulle spettanze che derivano dall'infortunio stesso alle famiglie colpite.

Per quanto riguarda l'azione di prevenzione, già da un mese, su stimolo del Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro sta preordinando una revisione accurata di tutta la disciplina relativa alla prevenzione degli infortuni proprio diretta a questo scopo: di prevenire, per i lavoratori e particolarmente per le famiglie, per la Nazione, il ripetersi di così gravi incidenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la sciagura del Friuli colpisce la famiglia dei lavoratori, una Regione e tutto il Paese. Il Senato, quindi, si associa alle manifestazioni di cordoglio espresse, con nobili parole, dai senatori Tomè, Pellegrini, Mariani e Marina, e confida sulle tempestive provvidenze governative.

Discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (261) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Piola. Prima che egli inizi il suo discorso, mi sia consentito di ricordare al Senato che un provvedimento di clemenza deve essere discusso in un'atmosfera che non contrasti con le elevate finalità che esso si propone.

Il senatore Piola ha facoltà di parlare.

PIOLA. Illustre Presidente, onorevoli colleghi: il richiamo e l'augurio che il nostro Presidente ha fatto, di mantenere la discussione nell'ambito della più assoluta serenità, trova certamente concordi tutti i colleghi. Dirò brevi parole sul progetto in esame, risultato dei lavori della Commissione, nella quale è regnata quella stessa serenità di discussione che si verificherà in quest'Aula. Il progetto è giunto al Senato monco, in relazione a quello che era stato il progetto governativo, avendo l'altro ramo del Parlamento respinta l'amnistia; la Commissione all'unanimità ha ritenuto che dovesse essere integrato in quella parte che le vicende della discussione, alla Camera, avevano annullato. Non spetta a questo Consesso di indagare sulle ragioni complesse per le quali dal progetto era stato eliminato l'articolo primo; ma era doveroso — per l'armonia stessa del provvedimento di clemenza — che la Commissione si facesse parte diligente col creare l'altro pilastro sul quale il provvedimento stesso doveva poggiare. Ed è così che accanto all'indulto si propone all'approvazione del Senato l'amnistia. La data limite è quella del giorno 22 settembre; si può discutere se questa data fosse la più opportuna posto che l'annuncio del provvedimento di clemenza fu dato fin dal 18 agosto dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni, e ciò pur essendo essa conforme all'articolo 79 della Costituzione; ma sia lecito osservare che giuridicamente è più corretto che il termine sia quello della presentazione del disegno di legge che ha il crisma di vera e propria proposta. L'ampiezza della amnistia ha sollevato obbiezioni gravi: a mio avviso bisogna distinguere quello che può essere l'anelito di chi si preoccupa essenzialmente del lato giuridico della questione da quello che è invece l'anelito della clemenza e della umanità, in determinate circostanze e specie in quelle che una discussione troppo lunga ha determinato. Il cultore di discipline giuridiche, se interroga se stesso solo in questo campo, è tratto a ritenere che i provvedimenti di clemenza in Italia si susseguono con ritmo troppo frequente, ma vi sono circostanze politiche che impongono di considerare in tono minore il lato tecnico delle questioni per ricordare preminentemente quello politico ed umano. È a questo secondo ordine di considerazioni che ha fatto appello la Commissione reintegrando, sia pure in una forma variata, quell'articolo 1 che faceva parte del progetto governativo: il sentimento di clemenza e di umanità a cui si è ispirato non ha varcato certi limiti onde tutelare anzi tutto il prestigio dello Stato e delle sue istituzioni, il suo ordinamento giuridico e la sua amministrazione. Ed è così che nell'articolo primo proposto dalla Commissione vi

sono notevoli esclusioni particolari e specifiche dal beneficio, sulle quali io richiamo l'attenzione del Senato, perchè dànno la fisionomia completa del provvedimento che ha inteso abbinare ciò che è il senso di umanità e di clemenza al senso di tutela delle istituzioni più gelose del nostro ordinamento democratico. Accanto alla tutela delle istituzioni e degli organi dell'amministrazione dello Stato, va di pari passo quella del suo patrimonio etico, la cui violazione indica tale un *animus* da creare una super responsabilità che impone di reagire e sovrapporre al concetto di clemenza la tutela della stessa comunità ed alcuni dei suoi più significativi princìpi morali. È così che tra le esclusioni noi troviamo anzitutto i reati previsti e puniti dagli articoli 266, 290, 292 del Codice penale. Particolare significato ha l'esclusione dei reati che tutelano le nostre Forze armate perchè sta a significare che non si offendono impunemente coloro che sono il presidio dei nostri confini e dell'ordine pubblico. A princìpi analoghi si è ispirata l'esclusione dei reati contro l'amministrazione della giustizia e la pubblica amministrazione, di cui si è inteso rilevare le benemerenze ed il prestigio.

Per ovvi princìpi etici, sono stati esclusi i più gravi reati contro il buon costume che maggiormente offendono il sentimento morale della società.

In questo modo la Commissione ha ritenuto di aver salvaguardato il principio dell'umanità e della benevolenza insieme al principio della tutela dello Stato, delle sue istituzioni e del suo fondamento morale. La Commissione non è stata concorde su una inclusione di particolare gravità: quella cioè del reato di diffamazione a mezzo della stampa, che è punito con una pena che arriva nel massimo a 6 anni. È questo un reato sulla cui esclusione molto si può dire e molto si può discutere; e vi sono validi argomenti e per l'una e per l'altra tesi: forse sarebbe stato miglior consiglio fare una distinzione tra quella che è la responsabilità che potrei dire obiettiva dei direttori di giornali e quella che è la responsabilità squisitamente soggettiva degli autori conosciuti degli articoli incriminati. Vedrà il Senato se sia opportuno modificare il testo della proposta di legge in tal senso. Ad ogni modo non dimentichi il Senato che esso potrà anche ispirarsi ad un concetto più alto di pacificazione e di benevolenza, mantenendo questa inclusione così come, a maggioranza, ha ritenuto di mantenere la Commissione.

I reati militari sono esclusi dall'amnistia. Vi è soltanto una eccezione, la quale però non incrina il concetto a cui la Commissione si è ispirata, non incrina cioè quella che è la necessaria tutela dell'Esercito e della sua disciplina. Si tratta di una eccezione per fatti minimi, quali sono quelli di assenza dal servizio, previsti dagli articoli 146, 147 e 151 del Codice penale militare, che, per il momento in cui sono stati commessi, quando cioè regnava il caos nelle coscienze, non possono non rientrare in quel provvedimento di benevolenza che ha voluto tener conto del momento dolorosissimo che la Nazione ha attraversato, e che è da auspicarsi sia man mano dimenticato in un clima di grandiosa distensione e pacificazione degli animi.

Allo stesso modo si è tutelato l'erario dello Stato, perchè i reati finanziari sono stati pressochè tutti esclusi dalla amnistia salvo pochissimi, di lievissima entità, che non intaccano il principio a cui la Commissione si è uniformata.

Accanto al provvedimento di amnistia vi è la delega del provvedimento di indulto. Si potrebbe osservare che il modo con cui nell'altro ramo del Parlamento è avvenuta la discussione può aver indotto la Camera ad allargare le maglie dell'indulto, in assenza di un'amnistia. Ed il problema si è imposto alla nostra coscienza sin dal primo esame della legge. Tuttavia è prevalso il concetto che il testo approvato dalla Camera rispondesse ancora una volta, anche nella sua ampiezza, a quel sentimento di larghissima clemenza e di cristiana giustizia che il Presidente del Consiglio aveva invocato quando ha fatto le sue dichiarazioni, il 18 agosto ultimo scorso.

Una seconda legge è quella relativa alla liberazione condizionale. Le norme in essa contenute sono così chiare e così delimitate che io penso non necessitino di particolari commenti: faccio solo il rilievo che si sono volute risolvere per alcuni condannati politici situazioni particolari di speciale gravità. Onorevoli senatori, ha ricordato il nostro illustre Presi-

dente che il Natale è prossimo; e noi non dobbiamo dimenticare che questa lunga, troppo lunga discussione del provvedimento di amnistia ed indulto ha creato non solo un'aspettativa nel Paese, ma anche un comprensibile ed umano fermento in coloro che, detenuti nelle carceri, ne aspettano l'applicazione. Ecco perchè la discussione non solo deve essere serena, ma deve essere anche breve, perchè possa attuarsi prima di Natale l'applicazione di quella clemenza che il Capo dello Stato, su nostra delega, elargirà al popolo italiano. E quando noi, alla fine di questa tornata di lavori, augureremo al nostro Presidente e a noi stessi un buon Natale, faremo un gran dono al nostro animo: quello cioè di partecipare a questa festa, di carattere cristiano e mondiale, sicuri di aver compiuto un'opera buona di clemenza e di umanità, col far risorgere sul labbro di coloro che saranno usciti dalle carceri — e fra cui ci auguriamo siano moltissimi i recuperabili — un sorriso che si rivolga anche a noi legislatori, che della loro serenità e del loro sorriso saremo stati gli artefici. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, già nel lontano 1946 sembrò fosse giunto il momento di porre le condizioni per un rapido avviamento del Paese verso la pace politica e sociale. Il provvedimento di amnistia del 1946 volle apparire quale un provvedimento di ampia clemenza per la distensione degli animi. La Repubblica celebrava il suo avvento, e volle presentarsi come il regime della pacificazione e della conciliazione.

Purtroppo il decreto presidenziale n. 4 del 1946, con il quale vennero concessi amnistia ed indulto per i reati politici, militari e comuni, non ebbe, nè poteva avere, per comprensibili motivi, tanta estensione da produrre — come ambiziosamente erasi affermato — una disposizione psicologica tale da determinare una permanente e definitiva distensione degli animi, seppellire finalmente la più dolorosa e tormentata pagina della storia nazionale e disperdere i nefasti effetti di una legislazione eccezionale più ispirata a criterio di vendetta che di giustizia e che, come apparve chiaro nel tempo, era solo l'inizio di ancora più rigorosi orientamenti repressivi.

Come è noto, il decreto di amnistia portò all'estinzione dei delitti politici commessi prima e dopo l'8 settembre 1943, ma con limitazioni dirette a precludere l'estensione dei benefici nei confronti di coloro che avessero ricoperto nel fascismo elevate funzioni politiche, civili e militari e di coloro che fossero stati esecutori materiali di fatti delittuosi di particolare rilevanza e gravità.

Nè l'indulto fu tale da corrispondere all'esigenza della pacificazione nazionale: non lo fu sia per l'intrinseca struttura dell'istituto, che non porta all'estinzione delle pene accessorie, sia per le limitazioni imposte specialmente nei confronti di coloro che si trovavano in istato di latitanza, ai quali venne fatto obbligo di costituirsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto. Si può ben dire che le ripercussioni dell'atto di clemenza furono in tutto negative, perchè il Paese non ebbe la amnistia che sollecitava e sorse perciò un largo e profondo movimento di opinione pubblica diretto ad imporre una azione costruttiva ed onesta di pacificazione nazionale.

E la nostra parte, specialmente in Parlamento e sulla stampa, si rese interprete costante e tenace dell'indirizzo popolare.

Ma i Governi che ebbero la direzione del Paese dal 1946 al 7 giugno 1953 vollero resistere e uomini responsabili del Governo, anzi, ripetutamente dichiaravano che, nel campo della pacificazione nazionale, si era già operato generosamente e tanto largamente da non far ritenere che residuasse una situazione da richiedere rimedi. Si negò quindi pervicacemente la ragione stessa di altri provvedimenti di clemenza.

Si giunse così al 7 giugno 1953 e dalla consultazione elettorale balzò chiaro uno schieramento di forze politiche decisamente orientate a spezzare finalmente la spirale della vendetta. Il Partito dominante sentì che il problema esisteva e non era procrastinabile, che perciò andava affrontato e risolto. L'onorevole De Gasperi prima e l'onorevole Pella dopo affermarono innanzi al Parlamento che erano ormai decisi ad emanare un atto di clemenza di tanta ampiezza da riportare davvero nel

Paese un clima di serenità e di definitiva pacificazione.

Non vi è dubbio che si intese parlare di ampia amnistia politica e non soltanto di indulto.

Nella relazione del Governo che accompagnò il disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto, si presentò il problema con queste parole: « Il Governo, convinto che un provvedimento di ampia clemenza può molto giovare, con la distensione degli animi, a riportare nel Paese un clima di serenità nel quale più proficuamente può essere compiuto lo studio ed avviata la decisa attuazione di provvedimenti di progresso sociale, essenziali per il bene del popolo, propone col presente disegno di legge di delegare al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, la facoltà di concedere amnistia ed indulto per i reati politici quanto per gli altri reati, esclusi quelli militari e finanziari ».

Sembrò quindi, per chiara e genuina impostazione, che il provvedimento di clemenza dovesse essere diretto a concedere amnistia ed indulto per i reati politici — e quasi esclusivamente per i reati politici — per il conseguimento delle finalità di pacificazione nazionale e per sanare le piaghe prodotte nel tessuto connettivo della Nazione dagli eventi bellici e dalla guerra civile; sembrò pertanto che la amnistia dovesse incidere sui delitti politici commessi fino al giugno 1946.

L'onorevole ministro Azara confermò questa legittima interpretazione quando innanzi alla Camera disse: « Se è vero che delitti politici possano essere stati compiuti dopo il 18 giugno 1946, non si può non riconoscere che questa data segna la fine del periodo turbinoso ed il passaggio ad una fase di assestamento ».

E dunque l'amnistia per i delitti politici doveva abbracciare il periodo anteriore al 18 giugno 1946.

Senonchè tali promesse, impostazioni e finalità venivano negate proprio nel disegno di legge che doveva attuarle.

Il disegno di legge, infatti, nel suo testo originario limitava l'amnistia ai delitti politici punibili con pene inferiori nel massimo a tre anni, a quattro anni come ritenne la Commissione di giustizia della Camera dei deputati e come ha reinserito la nostra 2ª Commissione.

In conseguenza l'amnistia sarà operante per i delitti politici commessi dopo il giugno 1946 in quanto quelli commessi prima di tale data vanno dichiarati estinti, se già non furono dichiarati estinti per effetto del decreto presidenziale n. 4 del 1946.

È pertanto chiaro che il provvedimento di amnistia, sotto la speciosa giustificazione della pacificazione nazionale, fu determinato esclusivamente dall'intento di pervenire alla dichiarazione di estinzione dei delitti politici di minore rilevanza consumati dopo il giugno 1946, in verità rarissimi, dei delitti elettorali e di molti reati comuni.

A chi giovi l'amnistia per delitti politici ed elettorali per fatti commessi dopo il giugno 1946 è superfluo dire; io so per certo che forse quasi non esistono processi contro uomini di nostra parte per la costanza di rispetto sempre dimostrata al dovere di sottostare alle leggi che regolano la vita politica e sociale del nostro Paese.

E pertanto noi siamo portati a dichiarare che il Governo non ha assolto all'impegno di presentare un disegno di legge per la concessione di amnistia per i delitti politici commessi nel più tragico periodo della vita nazionale e perciò il disegno di legge presentato dal Governo nega lo spirito che ne determinò la presentazione e non è perciò conforme alla comune istanza di definitiva pacificazione nazionale.

Ed è forse la prima volta nel nostro Paese che un provvedimento di amnistia, annunziato come provvedimento di pacificazione, non contempli, praticamente, delitti politici. E dire che l'istituto dell'amnistia fu concepito e sorse come strumento di riparazione e come mezzo insostituibile per restituire alle nazioni pace e serenità dopo gli sconvolgimenti e le asprezze degli eventi bellici e postbellici. L'amnistia fu sempre ispirata da moventi politici e morali. Poi l'istituto venne esteso ai reati di stampa, renitenza di leva e diserzione finchè, in tempi a noi vicini, venne applicato ai reati comuni, ma prima ad alcuni soltanto, per assumere poi man mano più larga estensione.

La maggior parte dei provvedimenti di amnistia, dalla proclamazione del regno ad

oggi, prese in considerazione delitti politici, di stampa e militari.

Oggi siamo a tal punto che l'amnistia opera soltanto nei confronti dei reati comuni, essendo esclusi quelli che dettero vita originariamente all'istituto.

È questo un grave segno di decadenza dell'istituto medesimo, il che induce a valutazioni di ordine morale non troppo edificanti per chi voglia da ciò trarre motivo di giudizio sul grado di sensibilità politica della attuale classe dirigente.

Sembrò in un momento di costruttiva consapevolezza che la Camera dei deputati, animata dal nobile intento di ristabilire nel Paese condizioni per una possibile coesistenza politica e sociale fra tutti i cittadini, fosse riuscita a svincolarsi da motivi e preoccupazioni contingenti. E fu questa una decisione di portata storica poichè essa provenne proprio dalle parti in contrasto che più avevano sofferto durante la guerra civile; decisione storica, ma anche di portata politica e morale poichè è manifesta ormai la tendenza, onorevole Zoli — proprio in coloro che, per essere stati più duramente colpiti, hanno ancora vivo il ricordo dolorante dei gravi episodi che sconvolsero la vita del Paese — ad una pacata e matura convinzione di pervenire ad una duratura pacificazione.

Purtroppo subito doveva prevalere la forza di quanti non accettano il principio di una permanente pacificazione. L'emendamento Madia per un'ampia amnistia politica, prima approvato, veniva poi, nel complesso dell'articolo 1 del disegno di legge, respinto a scrutinio segreto. Quali le ragioni apparenti che determinarono il voto contrario? Ad alcuni Gruppi politici di centro e di destra sembrò che la formulazione della prima parte dell'articolo fosse tale da produrre, inopinatamente, la estensione del beneficio a fatti delittuosi non strettamente rientranti nel concetto giuridico di delitto politico. La preoccupazione non era infondata. La formulazione dell'emendamento aggiuntivo Madia era tale da giustificare tali apprensioni. Ma quell'emendamento era già stato approvato dalla Commissione di giustizia della Camera dei deputati ai fini dell'indulto. In verità la dizione « comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel Paese per gli eventi bellici e per le loro successive ripercussioni » veniva ad estendere troppo dannosamente l'amnistia, tanto da investire delitti chiaramente comuni quali quelli occasionati dagli eventi bellici e successive ripercussioni. La stampa indipendente e di centro reagì contro tale imprevisto pericolo e l'opinione pubblica restò sorpresa. Le ripercussioni furono tali che nel primo ramo del Parlamento alcuni gruppi favorevoli all'applicazione dell'amnistia ai delitti politici votarono contro l'articolo 1. Ma se tali preoccupazioni fossero state sincere, in sede di riesame del disegno di legge, la 2ª Commissione del Senato avrebbe potuto adottare una formulazione più aderente alle finalità annunziate dal Governo e perseguite dai gruppi politici maggiormente interessati a pacificare il Paese e ad eliminare dal terreno della polemica politica definitivamente l'argomento delle leggi della vendetta e a ristabilire una situazione di parità, di diritto e di fatto, fra coloro che, militanti in campi opposti, avessero operato sotto la spinta delle vicende tragiche e tormentate per una equivoca finalità politica. E venne da me presentata innanzi alla 2ª Commissione una formula nuova, che, rielaborata per iniziativa dell'onorevole De Marsico, suonava così: « È concessa amnistia per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale e per i reati commessi di cui all'articolo 45 n. 2 del Codice di procedura penale, nonchè per i reati che furono determinati dalla situazione bellica e politica del Paese fino al 18 giugno 1946, salvo che i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro ovvero siano stati commessi fatti di strage ».

Come ognuno vede il trasferimento, opportunamente limitato, del principio giuridico della connessione e della determinazione e la esclusione dei delitti politici commessi a scopo di lucro e dei fatti di strage veniva ad apportare limitazioni concettuali e morali di così vasta portata da stroncare ogni legittima preoccupazione ed apprensione. Ma su questa formula nuova non furono concordi i commissari dei gruppi di centro e si manifestarono da parte delle sinistre perplessità tali da impedirne l'accettazione. L'onorevole Terracini osservò che la nuova impostazione e i limiti della formulazione e le motivazioni presentate

a sostegno erano tali da non potere non essere condivise; non pertanto egli ritenne che, essendosi manifestato aperto dissenso nell'altro ramo del Parlamento proprio in merito alla estensione dell'amnistia ai reati politici gravi, commessi prima del giugno 1946, ogni nuova impostazione del problema non avrebbe potuto trovare il conforto della adesione della maggioranza necessaria. Tanto più — egli osservava — che essendo stato respinto proprio questo concetto di estensione dell'amnistia ai più gravi reati politici poteva sorgere, validamente, in seno alla Camera dei deputati una questione pregiudiziale per non essere decorsi sei mesi dalla reiezione del principio di estensione dell'amnistia ai reati politici di maggiore gravità consumati entro il giugno 1946.

Io stesso avevo presentato l'argomento della preclusione innanzi alla seconda Commissione, ma l'eccezione avrebbe potuto sembrare valida sempre che non si fosse fatto luogo, da parte della 2ª Commissione, al reinserimento dell'istituto dell'amnistia nel disegno di legge.

La Camera dei deputati che aveva approvato nelle sue singole parti l'articolo 1 ne respinse la intiera formulazione in sede di scrutinio segreto per cui il voto contrario espresso sull'intero articolo avrebbe dovuto significare reiezione dell'istituto dell'amnistia.

Ma successivamente i Gruppi parlamentari della Camera dei deputati si dichiararono disposti a rivalutare la decisione adottata in Assemblea e i Gruppi parlamentari del Senato ritennero che ciò fosse regolamentarmente ammissibile.

D'altro canto si potrebbe osservare che una retta interpretazione dell'articolo 79 della Costituzione faccia escludere l'ipotesi secondo la quale una legge di delegazione possa contemplare il solo indulto e non anche l'amnistia, in quanto i due istituti vengono considerati congiuntamente e non disgiuntamente dall'articolo 79.

E pertanto, escluso ogni motivo di preclusione, per il reinserimento dell'amnistia nel disegno di legge, considerato che il motivo determinante apparente dell'atteggiamento della Camera era da ricercarsi solamente nella pericolosa formulazione della parte dell'articolo 1 che rifletteva i delitti politici, nulla avrebbe potuto impedire l'accettazione di una formula nuova, quale quella da noi presentata: amnistia per i delitti politici gravi ma non eccessivamente gravi, non contemplati nel decreto presidenziale n. 4 del 1946. La reiezione a grande maggioranza di questa nuova formula dimostrò che prevaleva ancora la tendenza a non troppo discostarsi dalle posizioni del 1946 e ribadire una discriminazione fra colpevoli di delitti politici.

In ogni modo l'emendamento respinto dalla seconda Commissione viene ora riproposto in Aula.

E mi vedo quindi nella necessità di esortare quella parte del Senato che approvò le dichiarazioni del Governo a mantenere l'impegno assunto verso il Paese: concedere cioè un'ampia amnistia per i delitti politici commessi prima del 18 giugno 1946, al fine di realizzare quelle finalità di pacificazione nazionale che ispirarono e determinarono il Governo nel momento in cui, qualificatosi Governo della nazione, assunse la responsabilità della direzione politica del Paese, a rendere le note dichiarazioni programmatiche relative alla distensione degli animi.

Dichiarazioni inequivoche: amnistia ed indulto per i delitti politici consumati anteriormente al giugno 1946. E perciò cessazione della espiazione per i fatti particolarmente gravi ed estinzione del reato per i fatti non eccezionalmente gravi commessi nel turbinoso periodo storico che, come disse l'onorevole Azara, trovò il suo normale assestamento dopo il 18 giugno 1946.

E per chi chiediamo l'amnistia? Per i più umili, per quelli che ubbidirono agli ordini dei capi militari, politici e civili; per gli umili e i subordinati i quali ritennero che la dura legge della guerra imponesse talora e giustificasse anche taluni eccessi; per i più umili i quali affrontarono il giudizio in situazioni disperate.

Le imputazioni sorsero improvvisamente quando la lotta era ancora aspra; i giudici troppo spesso furono uomini di parte oppure deboli e quasi sempre sprovveduti; l'ambiente fu sempre tale da determinare orientamenti eccezionalmente severi; la difesa, insufficiente per impossibilità di addurre prove e costantemente incoerente e disorganica. Perchè l'amnistia?

L'amnistia, anche se applicata dopo la conclusione del giudizio con sentenza definitiva di condanna, estingue il reato e cessano perciò le conseguenze legali e morali della condanna; l'indulto, come è noto, estingue soltanto la pena corporale ma permangono le conseguenze della sentenza di condanna; permane una situazione di inferiorità legale e morale che spinge gli uomini ai margini della civile convivenza.

Viene concessa una liberazione fisica che si traduce in una libertà animale e non umana; non libertà per uomini liberi fra uomini liberi, ma una libertà che per il peso delle costrizioni e delle limitazioni morali, legali ed economiche diviene così pesante da spegnere la vita stessa. Questa specie di libertà non cristiana, non umana, elargita ai colpevoli di delitti politici non può determinare una situazione di pacificazione nazionale.

Vi sono uomini di alto prestigio intorno ai quali limitazioni di ordine legale e morale creano un alone di più estesa popolarità; questi uomini, seppure soffrono limitazioni di ordine legale, godono delle più ampie soddisfazioni di ordine morale. Ma i più restano, come ho detto, ai margini della civile convivenza.

È per questo che, con altro emendamento avevo chiesto, in relazione all'indulto, la cancellazione anche delle conseguenze legali delle condanne condonate. Anche questo emendamento venne respinto. Dopo di che io avrei potuto dire « ormai tutto è troppo chiaro ». Ma non esito a ripetere che io credo che dopo circa dieci anni dagli eventi dei quali ci andiamo occupando un Governo che voglia davvero essere Governo della Nazione, che voglia governare una Nazione serena, profondamente, stabilmente e definitivamente pacifica, e che intenda su così elevato e nobile piedistallo sviluppare una politica di riforme sociali non possa rinviare più oltre una decisione così fondamentale; decisione che sembrò imminente nel disegno governativo e che purtroppo per motivi ormai sufficientemente chiari venne respinta ed accantonata.

Naturalmente oggi o domani bisogna pervenire a quella decisione: meglio oggi da parte di questo Parlamento per la tranquillità del Paese e il superiore interesse della Nazione. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se non ci fossimo intristiti in una discussione nella quale l'enunciazione delle idee ha assunto il tono di esasperato contrasto, forse questo decreto di amnistia sarebbe stato concretato molto più rapidamente per consolare tante anime dolenti ed aspettanti. Esso è come la goccia di rugiada per creature che vivono di questa speranza. Io credo, limitandomi a fare osservazioni sopra quello che è il contenuto generale di questo provvedimento, che prima di tutto sia doveroso per ognuno di noi bruciare le scorie del proprio pensiero di parte, per trovare motivo di consenso unanime nell'interpretare i bisogni, le necessità e l'anelito del popolo italiano. Dobbiamo rendere operante e vitale questo atto di correttrice giustizia.

Non è stato certo edificante lo spettacolo cui abbiamo assistito. Amnistia aveva detto il collega Zoli nella consapevolezza responsabile della sua carica. Amnistia per togliere il segno di ogni discriminazione, aveva detto il Presidente del Consiglio, il 19 agosto in questa Aula. Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, ha detto il ministro Azara il 22 settembre 1953. Io sento l'importanza delle sue parole che debbo ricordare per trarne le dovute conseguenze. « Convinto — diceva il Ministro — che un provvedimento di ampia clemenza può molto giovare a riportare nel Paese un clima di serenità ... ». Si ispira a questi concetti e risponde a queste premesse il disegno di legge da lui presentato? Evidentemente chi vuole vedere le cose senza passione e senza unilateralità deve riconoscere che questi requisiti non li ha il progetto di legge governativo. Ed il primo ad accorgersene è stato proprio il Ministro quando, con le sue dichiarazioni, che arieggiano il pentimento operoso, dovè esprimere il proprio pensiero sull'ampliamento del progetto. Così egli disse: « L'ampliamento del progetto è stato attuato dalla Commissione su tre direttrici. Essa ha anzitutto elevato il limite fissato dal testo governativo per i reati dolosi e colposi ed ha stabilito un più benevolo trat-

tamento per i recidivi; ha inoltre esteso il condono per le misure di sicurezza. Una tale estensione di questo provvedimento di clemenza — egli soggiungeva — non appare del tutto giustificabile se non per i minori, tuttavia il Governo non intende respingere i criteri della Commissione se la Camera vorrà farli propri ».

Rispetto, consapevolezza e, come ho detto, forse ... resipiscenza in tutto questo, poichè egli sentiva di essere venuto meno, col provvedimento presentato, all'ampiezza delle promesse. La situazione si era chiarita. Tutto sembrava ormai orientato verso una felice conclusione, dopochè ogni parola, ogni punto, ogni sillaba riguardanti ogni articolo dell'amnistia, avevano avuto il commento, il rilievo per includervi nuovi titoli o categorie di reati, quando ad un certo punto una maggioranza esigua, di fronte ad una giustizia dal volto sereno e ad un provvedimento riparatore, ha fatto marcia indietro ed ha considerato tutto questo come una Gorgone sinistra dalla quale bisognava fuggire inorriditi.

Allora ci siamo domandati: ma è proprio la parola amnistia che ha determinato tanta paura? È la prima volta forse, onorevoli colleghi, che l'amnistia si affaccia all'orizzonte politico ed all'esame di un Parlamento? Ma essa, che io mi sappia, è stata il problema non solo di ieri ma di oggi ed anche, se tale rimarrà la situazione, il problema di domani. Noi sappiamo che la parola amnistia deriva dal greco *amnestia,* che nel suo significato etimologico vuol dire « oblio del passato ». I latini l'hanno descritta col verbo *amnemini,* che vuol dire precisamente non ricordare più. La Grecia ha lasciato un esempio indimenticabile di amnistia, la più grande che sia mai stata data ad un popolo allorchè Trasibulo la liberò dal giogo dei trenta Tiranni. In Roma contro la decisione del sovrano in questa materia vi era la *provocatio ad populum* che poteva modificare o annullare le decisioni dell'imperatore. Ma quando questo potere fu ancora una volta sottratto al popolo, l'imperatore potè ricorrere a questi tre sistemi nel concedere atti di clemenza; alla grazia che si chiamava *indulgentia specialis*; al condono che si chiamava *indulgentia generalis*; all'amnistia che si chiamava *abolitio generalis.* E questo è il significato preciso dell'amnistia: *abolitio generalis.*

Molte discussioni nell'altro ramo del Parlamento si sono fatte circa l'interpretazione della delegazione al Presidente della Repubblica in ordine all'articolo 79 nei riflessi dell'articolo 76 della Costituzione e cioè circa la limitatezza dell'oggetto della delegazione. Io non mi indugio su questo problema che ormai ha già avuto una soluzione definitiva, ma la questione che intendo proporre e discutere, essendo affiorata anche in sede di discussione alla Commissione nostra di giustizia, è di carattere ancora più generale; cioè se sia utile e necessario o meno in un Paese come il nostro emanare provvedimenti di amnistia o di indulto.

C'è stato alla Camera dei deputati, come c'è stato in questo Senato della Repubblica, qualcuno dei colleghi che si è dichiarato decisamente contrario ad ogni provvedimento di amnistia. Già l'onorevole Leone lo aveva criticato nell'altro ramo del Parlamento. Egli, professore e docente universitario — rispolverando gli antichi argomenti circa l'annullamento dell'effetto preventivo della pena, l'instabilità giuridica e l'invalidazione del magistero punitivo — si era dichiarato decisamente contrario. Di questa teoria qui in Senato si è fatto eco qualche senatore.

Ora io vorrei una volta per sempre fugare ogni preoccupazione dall'animo di questi miei colleghi, perchè quando si giunge ad una conclusione negativa per l'amnistia, ci si giunge non tenendo conto del sistema legislativo nostro. Quelli che professano questa opinione e che si appoggiano a tali argomenti giuridici, evidentemente fanno capo — ma a torto — a Cesare Beccaria, il quale, in fatto di amnistia o indulto, si era espresso in questi termini: « Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà della pena, ma l'infallibilità di essa. Il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti o che la pena non è la necessaria conseguenza, è fomentare la lusinga dell'impunità ». Siamo perfettamente d'accordo, su tutto ciò, ma ad una condizione, condizione già accennata da Cesare Beccaria e da tutti gli altri filosofi e trattatisti che si occuparono di questa materia. Che, se ci si deve riferire a Cesare Beccaria, dobbiamo farlo non unilate-

ralmente, non singolarmente, ma globalmente, abbracciando tutta l'espressione del suo pensiero, perchè egli ha valicato tutte le frontiere con la sua nobile crociata contro la pena di morte e la severità della pena.

Ora, quando, onorevoli colleghi, c'è un Codice come l'attuale — e il ritornello e la cadenza sono inalterati da anni — il quale commina sanzioni così disumane e che si ispira a istituti come quelli sulla responsabilità obiettiva, alla negazione dell'accesso del fine per le lesioni, all'inefficienza della concausa, alla impossibilità del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche o specifiche ed a quell'abominevole articolo 116 per cui si risponde anche di quello che non si è voluto, non è possibile nutrire e mantenere ancora diffidenze contro l'amnistia. Quando poi si esasperano le pene attraverso leggi eccezionali e si hanno condanne senza rimedio di appello, consentito solo dalla legge 1951 per i delitti più gravi, indispensabile appare il provvedimento di amnistia. I giuristi ed i filosofi contrari all'amnistia si sono dimostrati tali perchè le leggi di allora erano improntate, invece che a severità e durezza, a clemenza ed umanità. Filangeri ha scritto meglio degli altri: « Ogni grazia concessa ad un delinquente è una derogazione dalla legge. Se la grazia è equa, la legge è pessima, se la legge è buona, la grazia è un attentato contro la legge ». Ora si è tentato alla Camera di difendere questo Codice con affermazioni come quelle dell'onorevole Leone il quale sostenne che il codice attuale ha pene miti. Penso che l'onorevole Leone abbia in quel momento imitato Omero — *quandoque bonus dormitat Homerus* — ma destandosi deve essersi pentito di aver pronunziato quelle parole. Di contrario avviso del resto sono quei giuristi che da dieci anni stanno fabbricando i nuovi Codici i quali hanno all'unanimità riconosciuto che gli attuali Codici dovevano essere riveduti soprattutto per l'asprezza delle pene.

Non siamo dunque, onorevoli colleghi, così diffidenti verso l'amnistia! L'onorevole Basso, che fece alla Camera un intervento penetrante e di grande rilievo, disse che l'istituto dell'amnistia deve considerarsi uno strumento politico col quale si agisce sulla vita sociale quando essa è turbata da eventi eccezionali, che hanno ripercussioni profonde in tutti gli aspetti delle relazioni umane. Dupin lo aveva detto prima di lui: « L'amnistia è più un provvedimento politico che di clemenza; la grazia si concede a persone determinate, l'amnistia non giudica persona, si occupa dell'indole dei reati e delle circostanze che loro dànno carattere speciale ».

E Beathan lo aveva scritto in maniera scultorea: « Fate delle buone leggi e non avete bisogno di creare la bacchetta magica per annullarle ».

Ora le leggi che abbiamo in Italia, l'ho già detto, giustificano largamente il provvedimento di amnistia. Se d'accordo erano l'ex ministro Zoli, il Presidente del Consiglio, il ministro Azara, per una larga pacificazione, un provvedimento di amnistia che contempli solo i reati del pretore e le contravvenzioni è troppo poca cosa di fronte a queste larghe promesse.

Onorevoli colleghi, ci siamo dimenticati anche, nel presentare questo disegno di legge, di tutti i precedenti storici che io non voglio ricordare nella loro intierezza ma che accennerò in sintesi per fare conoscere che uomini senza timore dell'impopolarità, nè presagendo danni all'ordine pubblico, hanno promulgata l'amnistia in tutti i tempi. E dobbiamo anche noi concederla con animo sereno ispirandoci a questi precedenti. Non dobbiamo, cioè, dare l'indulto perchè questo è un mezzo termine. Occorre che siano abolite le conseguenze di certe azioni, onde questa nostra Italia si avvii in questa nuova alba verso una mèta luminosa. Comprensione riconoscente dobbiamo avere per coloro che operando e rischiando la vita per la redenzione della nostra Patria, anche se fallirono per momentaneo smarrimento, debbono essere risollevati con mano benevola e con cuore riconoscente. Dobbiamo sentire il bisogno di temperare le norme severe dei Codici con gli strumenti più adatti, ed avvertire come insanabile la discrasia tra le norme della Costituzione e le leggi odierne ispirate a concetti negatori della libertà e del progresso. E se davvero il popolo d'Italia non è un sovrano di cartapesta egli ha già espresso chiaramente la sua volontà ed il suo pensiero quando è stato chiamato a dire la sua parola definitiva, parola che deve essere sempre presente a noi.

Esso disse: fate che la pace sia tra gli italiani. In piano più elevato siano posti coloro che con il loro sacrificio, anche se in alcuni di essi vi fu eccesso, hanno tracciato le vie del nostro Paese verso nuovi destini; sia pure perdonato anche a coloro che, accecati, operando dall'altra sponda, furono indotti a vedere come realtà quello che era solo ombra fosca e funesta. Ma non siano dimenticati quegli che con ironico disprezzo si chiamano delinquenti comuni. Anche essi sono in gran parte vittime di una situazione abnorme, delle ingiustizie sociali delle quali tutti dobbiamo ritenerci responsabili. Vittime anche dei Codici attuali che non perdonano e che se fossero ispirati veramente a clemenza avrebbero restituito al lavoro ed alla vita tanti nostri fratelli. Questa non è più ora di puntigli, di risse o di schermaglie da Azzeccacarbugli. Dobbiamo pensare e credere in quello che è vero e giusto e cioè che anche l'uomo caricato di catene e di delitti ha dentro di sè un'oasi di luce per la quale dalla putredine del male può salire verso la purificazione. Crediamo in noi, onorevoli colleghi, e nella virtù del nostro popolo che ci ha dato esempi sublimi. E primi a pensare così dovreste essere voi democratici cristiani se non volete dimenticarvi la parola di Cristo contro i persecutori dell'adultera. Ricordiamoci che il colpevole è un malato e chi lo giudica deve guardarlo senza odio e senza rancore.

E come si concilia il nostro timore con l'esaltato amore per la difesa della società, quando in tempi più procellosi uomini consacrati dalla storia alla nostra ammirazione, pensosi certo, come dissi, della tutela dei cittadini, emanarono provvedimenti di amnistia di tale larghezza che oggi non sapremmo immaginare? Ascoltate: 4 novembre 1866, amnistia e indulto per l'unità d'Italia; amnistia larghissima o meglio abolizione dell'azione penale: essa comprendeva tutti i reati commessi con la stampa, i delitti contro la tranquillità e l'ordine pubblico, i delitti contro la sicurezza, la vita, la salute, la proprietà, i reati per porto e detenzione di armi. Per le nozze del principe di Napoli del 1896 fu data un'amnistia per i reati di stampa, per i delitti politici tutti, per l'incitamento a commettere delitti contro la libertà politica dei culti e del lavoro. E il provvedimento fu più largo per le donne, per i sordomuti, per i minori di anni 18 e i maggiori di anni 70; l'amnistia si estese ai condannati per i moti della Sicilia e della Lunigiana.

L'amnistia del 1905 comprese i reati per tumulti, agitazioni, i reati previsti dalla legge sulla stampa, violazione alla libertà del lavoro, violenza e resistenza all'Autorità. Nel 1914 si concesse una larga amnistia ai minorenni, cosa che non abbiamo saputo fare noi e di questo mi dolgo amaramente.

L'amnistia del 21 febbraio 1919 riguardò solo i reati militari ed oggi si ha paura di applicarla ai reati militarizzati. Avevo detto e proposto questo in commissione ma non fu seguito. Oggi torno sull'argomento e ricordo che nell'articolo 37 del Codice penale militare sono compresi i reati non esclusivamente militari. Avevo fatto un emendamento in questo senso, emendamento che non è stato accolto. Ma com'è possibile considerare reati militari quelli commessi da un uomo, solo perchè ha la divisa militare e cioè il furto, l'appropriazione indebita, la truffa, il falso, quando la stessa obiettività giuridica è contemplata dal Codice comune?

L'amnistia del 1919 riguardò i reati militari che oggi fanno tanta paura, ed i reati commessi in occasione di moti popolari. Per i minorenni fu concessa un'amnistia ancora più ampia.

Nel 1942 si ebbe un'amnistia fino a cinque anni. Oggi, mi domando, come si è potuto pensare ad una amnistia di quattro anni? Il compromesso tra tre e cinque nessuno sa perchè sia stato deciso per questo provvedimento. Nel 1944 per la restituzione del territorio italiano all'amministrazione italiana l'amnistia contemplò i reati con pena edittale superiore ai cinque anni. Non parlo dell'amnistia del 1946 che tutti ricordiamo. E non voglio soffermarmi a considerare le interpretazioni date a questa amnistia. Aprire una rivista di quel tempo vuol dire farsi aggricciare la pelle. Ebbene, in quell'amnistia erano compresi i delitti politici o comunque politici ai sensi dell'articolo 45, n. 2 del Codice di procedura penale.

Ecco ora le conseguenze alle quali volevo arrivare. Perchè con questi precedenti non si è allargata la portata di questa amnistia? Per-

chè limitarsi soltanto ai reati di pretura e ai reati convenzionali? Ma forse è più solenne la celebrazione della nascita di un principino, di un matrimonio di famiglia reale, della celebrazione di un rito di fraternità nella conquistata Repubblica? Questa era la domanda che ci dovevamo porre. E come non elevare il limite di concessione almeno per cinque anni previsti in tutte le amnistie? Come non includere in questo provvedimento tanti altri delitti sui quali non m'indugio a parlare perchè ormai il tempo stringe e dobbiamo obbedire alla celerità che porterà un po' di pace e di tranquillità nel Paese? Onorevoli colleghi, io farò di tutti gli emendamenti proposti un rogo per obbedire all'invito ma lasciate che mantenga almeno quello che vi espongo. Vi sono condannati all'ergastolo che non potevano esperire il giudizio d'appello nè fruire delle circostanze attenuanti. Coll'appello o colle attenuanti generiche avrebbero avuta attenuata la pena. Essi oggi sono creature morte pure essendo nel carcere dei vivi. È stata gloria del nostro Paese l'abolizione della pena di morte, ma sarà altrettanto più meritoria la battaglia per l'abolizione dell'ergastolo che è una pena inumana e selvaggia. È impensabile che un giudice possa giudicare un fratello chiudendolo vivo per sempre alla luce della speranza. È lo spettacolo più spaventoso che mi ha atterrito nella lunga mia pratica di avvocato.

Per questo ho presentato l'emendamento da inserire nell'articolo 2 che suona così: « Le condanne irrogate dalle Corti di assise ordinarie prima del ristabilimento delle attenuanti generiche e prima dell'introduzione del secondo giudizio di merito saranno, " se dell'ergastolo ", ridotte a 30 anni, se di pene inferiori ai 30 anni ridotte di un quarto sulla pena irrogata in sentenza ».

Quello che importa vedere è anche l'età in rapporto alla pena. Onorevoli colleghi, pensate che vi sono dei giovani al di sotto dei 18 anni ai quali è stato irrogato l'ergastolo senza circostanze attenuanti e senza possibilità di appello. Come non sentire la tragedia di questi sciagurati, di queste creature che, pur non avendo formata la personalità quando commisero il delitto, sentono che il tempo è senza tempo, e tenebra eterna? Onorevoli colleghi, sentitele queste mie parole, parole che vengono dal fondo del mio cuore.

SPALLINO. Ma non è possibile stabilire le attenuanti. Bisognerebbe rifare il processo.

PICCHIOTTI. Se dal processo risulta che al tempo in cui furono condannati all'ergastolo non vi erano ancora le circostanze attenuanti, rendetevi conto della disparità di giudizio e della gravità delle conseguenze. Perchè non mettere tutti sullo stesso piano onde la giustizia non diventi un giuoco del lotto?... Del resto quando ad un uomo avete irrogato la pena di trent'anni, come potete reclamare una giustizia più severa e più dura? Si è negata l'amnistia per la detenzione di armi. Ma oggi essendo questa una contravvenzione vi rientra di diritto. Ed è contravvenzione perchè fino dal 31 dicembre 1952 la legge eccezionale è decaduta. Ma la si doveva concedere per coloro che furono condannati ad anni di reclusione e non è giusto che una legge eccezionale decaduta, diventi ultra attiva nel tempo.

Per tornare al mio emendamento aggiungo solo questo: c'è sì il detto *maxima debetur pueris reverentia*. Ma queste sono parole; penso che dovremmo mettere in pratica questo principio proprio ora. Ognuno di noi attinga alle sorgenti della propria coscienza la norma che contemperi la giustizia con l'equità poichè l'equità è il primo gradino per salire all'amore degli uomini, alla fratellanza, ed alla umanità. Cerchiamo di sfatare oggi con la nostra opera e con il nostro esempio l'acre e velenosa frase *senatores boni viri, senatus*... con quel che segue. No! bisogna dimostrare che il Senato non è quella bestia che si dice, ma è padre amoroso specialmente per coloro che combattendo per una patria più bella varcarono, nel loro impeto generoso, i limiti. Quando la lotta è accesa, onorevoli colleghi, non si può misurare con la serenità del filosofo il colpo, il passo o la linea della legalità. Per i vinti, per i perduti e per i prosternati nella polvere, noi non dobbiamo ripetere la frase disdegnosa: « non ti curar di lor ma guarda e passa »!

No, ogni giorno riceviamo lettere di sofferenti, ogni giorno si alza una voce che canta in mille canti che richiede e reclama la nostra dedizione a questa opera buona che noi stiamo per fare. Sentiamo questa nostra fatica come auspicio e come incitamento a sempre meglio operare ed accogliamoli questi inviti, con animo fraterno. Se questo atto di

umana consapevolezza e di bontà non avrà fruttificato che importa, onorevoli colleghi? Avremo la coscienza serena sapendo di aver compiuto un'opera buona e meritoria. Che se poi potremo avere la gioia di veder risorgere anime spente alla luce della nostra sentita bontà, potremo scrivere al di sopra della legge: amore vinse il male e le sventure degli uomini. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spallicci. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, onorevole Ministro, il senatore Picchiotti, nella sua irruente eloquenza e nella sua commossa umanità, ha parlato di Beccaria, ed io sono lieto di iniziare questo mio brevissimo intervento, a nome del Gruppo liberale-social-repubblicano, nel nome di Beccaria. Siamo tutti quanti orgogliosi di appartenere ad una Nazione che ha dato i natali a Cesare Beccaria, siamo orgogliosi di aver soppresso la pena capitale nel nostro Paese, ma vogliamo anche non apparire, di fronte agli occhi del mondo, come un popolo di scarsa sensibilità di fronte a coloro che infrangono la legge. Vogliamo soprattutto essere nei limiti — ecco la parola giusta — perchè che cosa dovrebbe significare questo disegno di legge? Pacificazione degli animi, distensione? Io sono del parere della Commissione, quando ad un certo momento parla dei meno ottimisti — io sono tra questi — in cui si ingenera il dubbio che un atto di effrenata clemenza porterebbe veramente ad una pacificazione o non sarebbe per contro per gli uomini di non buona volontà motivo di anche maggiore tracotanza. Esempi del genere ne abbiamo veduti nel più recente passato: la larga discriminazione ci ha messo nelle condizioni di veder ritornati protervi, tracotanti nella vita politica e negli uffici tutti coloro che ne erano stati allontanati. Forse essi hanno serbato gratitudine alla Repubblica che ha concesso loro perdono con un atto di clemenza? No, sono venuti anche con l'indice puntato a mettere in stato di accusa lo Stato repubblicano, affermando che eravamo stati in errore e che in tal modo la Repubblica riconosceva il suo torto.

Ma, oltre a queste, ci sono altre considerazioni. Noi concepiamo lo Stato come educatore, che abbia perlomeno un minimo etico. Ora, è possibile che noi consideriamo con indifferenza gli ossequenti alla legge? Non è un'offesa che noi facciamo, con questo provvedimento, a quelli che sono fedeli al Codice, al Contratto sociale?

Il giorno in cui un indulto o una amnistia — non ricordo bene — di Francesco Saverio Nitti aprì le porte del carcere a tutti quanti i disertori, non fu questa forse un'offesa ai combattenti, non fu un'offesa ai caduti del Carso?

TERRACINI. Questo è stato un argomento dei fascisti.

SPALLICCI. I disertori non avrebbero dovuto tornare a godere degli stessi diritti di quelli che erano caduti, perchè ciò suonava offesa ai morti.

TERRACINI. « Il popolo d'Italia » ha pubblicato cento volte questo argomento.

SPALLICCI. Per me rimane sempre un argomento valido. Aver dato la possibilità ad uno che non aveva compiuto il suo dovere di ritornare ancora nella convivenza civile, a godere gli stessi diritti di quelli che invece il loro dovere lo avevano compiuto per intero, voleva dire al giovane che domani si doveva presentare alle armi col precetto alla mano che sarebbe stata la stessa cosa combattere o fuggire alla macchia, che sarebbe stato, il suo, un inutile sacrificio per il bene della collettività quando domani una legge lo avrebbe rimesso nella condizione di tornare ancora in pieno possesso dei suoi diritti.

TERRACINI. L'imperativo morale è tutto soggettivo: non si basa sul confronto degli altri, vale per noi.

SPALLICCI. Ho fatto una analogia tra quello che è avvenuto nel periodo nittiano del perdono ai disertori e quanto potrebbe avvenire oggi con un atto di estesa clemenza ai frodatori nei confronti degli obbedienti alla legge.

Ma poi debbo anche osservare un'altra cosa. La Commissione per bocca del relatore parla

di una clemenza che è elargita alla vigilia di una solennità che tutti i popoli di civiltà cristiana festeggiano come data di redenzione e di pace. Io non so quanti saranno coloro che potranno beneficiare di questo condono (si parla di 16-17 mila, che potrebbero essere messi in libertà): ora, a me consta che, perlomeno in uno dei penitenziari, quello del mio paese, vi è una profonda perplessità, in alcuni vi è addirittura il desiderio che non si parli di condono e di liberazione in questi giorni, proprio nel momento in cui incrudelisce la stagione. (*Ilarità dalla sinistra*). Noi ci troveremo nelle condizioni di aumentare il numero dei disoccupati ed aumentare il soccorso invernale ecc. Vi sono nelle carceri alcuni che preferiscono rimanere, non saranno diciassettemila ma certo un buon terzo. Ora, io vi domando se avete pensato anche al numero di persone che metterete in immediata circolazione subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ho qui sott'occhio una lettera che mi è stata favorita dall'amico senatore Schiavi, di un partigiano condannato, a quanto dice, perchè si è equivocato tra un delitto politico (si tratta di omicidio) e un reato comune, ed al quale per questo è stata impartita una severa condanna. Ebbene, se realmente è avvenuto questo, sono gli stessi partigiani che hanno l'interesse di mantenere alta la santa bandiera della Resistenza; sono essi che debbono sceverare i veri dai falsi partigiani, cioè da quelli che hanno compiuto degli atti di rapina, di sangue (quante volte sono stati commessi omicidi che si sono dimostrati di nessuna utilità ai fini della guerra), e non è vero che il senso morale non debba essere superiore a quelli che sono i cosiddetti eventi bellici: a questa stregua non avremmo messo sotto processo Kappler e Kesserling e molti altri. Vi è una legge morale a cui non può sottrarsi l'esigenza di guerra. Gli eccidi delle Fosse Ardeatine rimangono un crimine contro l'umanità anche se compiuti in tempo di guerra.

Quindi la lettera di questo carcerato può essere indubbiamente un appello all'umanità; ma sono appunto gli amici partigiani che dovranno esaminare caso per caso quando si tratti di un errore giudiziario o quando realmente si tratti di una condanna ben meritata.

Per queste considerazioni mantengo quanto ho detto iniziando il mio brevissimo intervento, ed accetto *obtorto collo* questo disegno di legge, pregando però che esso non varchi quei limiti che la Commissione ha stabilito. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre Presidente e onorevoli senatori, il corso della elaborazione legislativa di questo disegno di legge è stato assai difficile e laborioso, ma, più che altro, è stato molto lungo. Tuttavia io voglio affermare immediatamente che ciò non può autorizzare alcuno, nè nel Parlamento nè nel Paese, a trarre da questa discussione l'occasione, da tempo attesa, per proporre o perseguire modificazioni della Carta costituzionale — nel caso di quella norma che, togliendo al Capo dello Stato la prerogativa dell'indulto e dell'amnistia, ne ha fatto un potere del popolo, esercitato attraverso i suoi rappresentanti eletti. Se l'atto di clemenza costituisce un attributo della sovranità, là dove la sovranità risiede nel popolo, è il popolo che lo pone in essere — il popolo rappresentato dal Parlamento. Certo è che occorre adeguare la procedura alla natura nuova dell'istituto. E poichè nel momento stesso in cui l'atto di clemenza viene proposto in suo riflesso e funzione non possono non insorgere moti di opinione pubblica, pervasi di particolare passione, è evidente che bisogna comportarsi così da impedire che l'atto di clemenza si alteri e da momento di pacificazione divenga momento di maggiore turbativa.

Pertanto è mia ferma convinzione che le leggi di amnistia e indulto dovranno d'ora innanzi seguire sempre la procedura di urgenza se non addirittura la urgentissima. E se di qualche cosa si può oggi rammaricarsi e stupirsi è che in occasione di questa legge che esaminiamo — non voglio fare critica all'altro ramo del Parlamento — l'urgenza non sia stata richiesta dal Ministro guardasigilli o, in mancanza sua, proposta da qualche deputato.

Io saluto in questa legge un frutto, forse il solo frutto, del 7 giugno — se trascendiamo dalla liquidazione governativa dell'onorevole

De Gasperi. Infatti la sua prima origine è da ricercarsi nel risultato delle elezioni. L'onorevole senatore Zoli, presidente della seconda Commissione, nella sua relazione indica invece come prima sua scaturigine le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio in occasione delle dichiarazioni programmatiche che accompagnarono la presentazione del Governo al Parlamento. Che strano modo di interpretare gli eventi storici! No, il Presidente Pella non si svegliò un bel mattino ritrovandosi inopinatamente nella mente questa idea di un atto di clemenza. Ma egli giunse a concepirla e formularla valutando, abbastanza giustamente, lo stato d'animo diffuso nel Paese e convincendosi che, proponendola e realizzandola, avrebbe probabilmente assicurato al nuovo Governo maggiori adesioni. Ma io voglio ricordare che, prima, l'amnistia — e si parlò solo di amnistia, perchè della clemenza questa costituisce il provvedimento essenziale, mentre l'indulto non ne è normalmente che un capitolo secondario — era stata inserita nel programma elettorale dei Partiti democratici di sinistra e che dai candidati di questi partiti era stata largamente propagandata nel Paese, fra il consenso crescente del popolo. Anzi, per rispetto di verità, devo aggiungere e precisare che l'amnistia fu formalmente proposta innanzitutto da una istituzione, sorta e agente nel quadro della legalità repubblicana sia in funzione della amministrazione della giustizia come per la popolarizzazione dei princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana. Essa si intitola « Solidarietà democratica » e cura, fra l'altro, l'assistenza giudiziaria e carceraria di quei cittadini che, direttamente o indirettamente, sono da considerarsi vittime della mancata applicazione e osservanza delle norme costituzionali. « Solidarietà democratica » sorse in Italia il giorno successivo all'attentato contro l'onorevole Togliatti, quando, alta levandosi e irrefrenabile nello sciopero generale la protesta sdegnata del Paese, si vide come le autorità pubbliche, anzichè ricercare e colpire i responsabili diretti e indiretti di quel crimine odioso, altro non perseguivano se non la repressione del movimento popolare, provocando incidenti sanguinosi e procedendo ad arresti innumerevoli. E intorno a lei si raccolsero non solo tutti i partiti e le organizzazioni democratiche di sinistra, ma molte personalità indipendenti cui parve enorme che si mirasse a colpire con le armi della giustizia dei cittadini che avevano giustamente reagito ad una grave e ingiusta provocazione. Successivamente « Solidarietà democratica » si prodigò nella difesa di quegli altri cittadini che venivano perseguitati per avere nell'azione cercato di richiamare i pubblici poteri all'assolvimento di alcune prescrizioni fondamentali contenute nella legge costituzionale. Mi riferisco al diritto al lavoro, alla riforma agraria, alla funzione sociale della proprietà nonchè alla grandi lotte contadine sboccate frequentemente nell'occupazione delle terre, lotte che videro poi riconosciuto il loro buon fondamento con la tarda presentazione da parte del Governo della legge-stralcio, gabellata come primo avvio alla riforma agraria generale; e alle lotte contro i licenziamenti e per i diritti operai nelle fabbriche, che si risolsero nelle varie occupazioni di importanti aziende industriali. D'altra parte la grave insufficenza della nostra legislazione sociale, deludendo la giustificata attesa della maggioranza del popolo, fu a sua volta causa di vasti movimenti ai quali seguirono le più severe repressioni di polizia e dure sentenze di magistrati. È verso queste vicende drammatiche e significative dell'ultima nostra storia nazionale — con le migliaia e migliaia di arresti e processi e condanne tipicamente politiche — che si volse il pensiero e l'intenzione di coloro che, durante il tempo elettorale, lanciarono la proposta dell'amnistia, poichè essi erano persuasi che i fatti verificatisi e la volontà dei loro esecutori non permettevano di enucleare alcuna ipotesi criminosa, ciò che avrebbe dovuto costituire innanzi alla Magistratura non solo un attenuante ma una completa dirimente. In questi ultimi giorni da tribune insospettabili sono state fatte tali dichiarazioni che dimostrano appunto il riconoscimento del carattere non penale, ma politico-sociale, di tutta una serie di episodi che trovarono invece sfocio e conclusione nelle aule dei Tribunali. Mi piace ricordare, ad esempio, la mozione votata il 3 novembre ultimo scorso al Congresso nazionale dell'A.C.L.I., nella quale si denuncia il permanere nel Paese di vaste aree di miseria, l'im-

ponente disoccupazione, il basso livello salariale, la precarietà dei rapporti di lavoro aggravata dai licenziamenti, l'assolutismo padronale nelle aziende, la larga inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro, la mancanza di una posizione regolare dell'apprendistato.

Ora i congressisti delle A.C.L.I. non erano certo intenzionati di gravare la mano su coloro che da sette anni governano il Paese, essi che furono sempre propensi a considerare con grande benevolenza tutto quanto costoro hanno fatto. Se quindi hanno sentito il dovere di rilevare le gravissime condizioni sociali in cui si trova il popolo italiano, è perchè ad esse si devono addebitare molti atti che parvero formalmente contrari alla legge ma che in realtà ubbidivano a stati di necessità che non si sarebbero presentati se si fossero prima realizzati i princìpi nuovi solennemente sanciti nella Costituzione. Ma non solo un congresso di laici, sia pure religiosi ed osservanti, ha proclamato l'alibi sociale che noi poniamo a primo motivo dell'amnistia. Anche dei prelati di alta gerarchia hanno coperto coi loro giudizi l'asserita colpevolezza di coloro che furono colpiti in giustizia per non avere accettato la spietata ingiustizia sociale di cui erano vittime. E hanno posto sotto accusa quanti hanno permesso che nel nostro Paese permanesse e si aggravasse una condizione di vita contraria a ogni norma civile e ad ogni legge cristiana. Così ecco il vescovo di Reggio Calabria che scrive al sindaco di Firenze: « Quanto alla denuncia sulla Pignone, qui è un tristissimo *status vivendi*. Le leggi assicurative a pro dei contadini, il minimo di salario umano, una casa che superi quella destinata alle bestie sono tutti sogni sommersi nel Tirreno e nello Ionio. Qui salgono la miseria e la fame, qui salgono le malattie, qui sale l'avvilimento morale ».

E il vescovo di Casale a sua volta: « Consento con tanto più entusiasmo al suo modo di agire in quanto l'anno scorso qui a Casale settecento operai furono trattati dalla stessa società con lo stesso egoismo freddo e crudele ». Nella situazione italiana così dolorosamente dipinta in questi giudizi « Solidarietà democratica » ritenne con la propria azione di andare incontro, di anticipare le iniziative che da essi risultano, più che necessarie, improrogabili.

Ma se « Solidarietà democratica » aveva concepito l'atto di clemenza come giustificazione di tante azioni socialmente plausibili se anche penalmente perseguite, nel contatto quotidiano col mondo miserando e sciagurato che si consuma e arrovella dietro le mura del carcere aveva tratta la certezza che la misura di clemenza sarebbe stata incompleta se non avesse compreso anche tutti coloro che, nel corso degli ultimi otto anni, dalle condizioni generali che ho descritto erano stati spinti non ad azioni politico-sociali deformate poi in funzione penale ma, individualmente, ad atti veramente lesivi della legge penale.

Anche per questi infatti valeva la giustificazione del tempo e della situazione anormale; anche per questi bisognava avere la più profonda comprensione. Di qui il carattere dell'appello che « Solidarietà democratica lanciò nel corso della campagna elettorale; di qui l'attesa ampiezza del provvedimento.

Onorevoli colleghi, questa attesa è stata delusa. Se vi fu mai, nel corso degli ultimi cinquant'anni, nel nostro Paese una misura di clemenza ristretta, sparagnina, avara, vorrei dire — senza offendere alcuno — pitocca, ebbene essa è per l'appunto questa che il Governo ha proposta, che la Camera ha approvata, che la nostra seconda Commissione ha discusso, che noi ci apprestiamo a votare.

Intanto, come è già stato rilevato, questo progetto di legge, già intitolato all'amnistia e all'indulto, ha corso il rischio di ridursi a una semplice legge di indulto. Se oggi si ripresenta al Senato nuovamente come legge di amnistia, ciò avviene non solo per merito nostro, ma anche per una salutare resipiscenza dell'altro ramo del Parlamento che, in una furia illogica avendo distrutto quanto prima aveva edificato, si rese poi conto che dai rottami bisognava pure salvare qualcosa. Tuttavia se questo disegno di legge si orna nuovamente del titolo di « delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » esso manca alle sue promesse in quanto solo l'indulto vi si riferisce ai reati politici mentre l'amnistia vi resta riservata ai reati comuni. O se avverrà che giovi anche ai politici, ciò sarà per reati che il Governo non

riconosce come tali, e che purtroppo anche una gran parte di questa Assemblea così non considera.

Sono precisamente gli innumeri episodi in cui si svolge la vasta, aspra lotta sociale della quale il nostro Paese è teatro in quest'epoca, che vengono rubricati sotto specie di reati comuni, e per i quali noi chiedemmo sempre inutilmente che venisse applicato l'articolo 8 del Codice penale. Ebbene, se stanno sotto il limite del massimo di pena edittale previsto da questa legge di delega, questi reati politici, puniti come reati comuni, fruiranno dell'amnistia.

Ma la legge pecca ben più gravemente sotto un altro aspetto. Essa manca infatti del doveroso, invocato, necessario, ineluttabile — il termine esprime letteralmente il mio pensiero — provvedimento a favore dei partigiani, dei combattenti della nostra guerra di liberazione, che seppero, prima ancora di compiere gli atti per i quali furono condannati, assicurarsi il più nobile titolo alla indulgenza della Repubblica.

Nè l'indulto, così come è configurato, serve da sostitutivo alla mancata amnistia dei partigiani. A un rapido esame delle loro posizioni risulta che solo due terzi dei partigiani detenuti potranno, nella migliore ipotesi, in forza dell'indulto, riavere la libertà. L'altro terzo resterà ancora nelle carceri della Repubblica, quella Repubblica che non esisterebbe se il movimento partigiano non fosse esistito, se la guerra partigiana non avesse raggiunto sì alta vetta di gloria e di onore.

Che dice infatti l'articolo 2 di questo disegno? « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto: *a*) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ». Ora pochi relativamente sono stati i partigiani condannati che si sono visti applicare il disposto dell'articolo 8 poichè molti furono i casi nei quali, nonostante l'evidenza dei fatti e la cornice nei quali questi si svolsero, i giudici ne negarono la ragione politica, la causale politica, gli scopi politici.

Per ciò che si riferisce poi ai « reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a forze armate », noi ci troviamo di fronte ad una formulazione illogica o quanto meno di difficilissima interpretazione, per procedere alla quale mi auguro che i magistrati, più che all'arte ermetica dell'ermeneutica, attingano al soffio ispiratore della volontà popolare.

Onorevoli colleghi, sapete voi dirmi quali siano i reati inerenti a fatti bellici verificatisi dall'aprile 1945 al giugno 1946? Dopo l'aprile del 1945 fatti bellici nel senso etimologico dell'espressione non avvennero più. È vero tuttavia che lo stato di guerra venne dichiarato chiuso il 18 giugno 1946. E pertanto, con la formulazione citata, si dovrebbero abbracciare tutti gli episodi violenti, in qualche modo legati agli eventi precedenti, successi dall'aprile 1945 al giugno 1946 tra persone che avevano combattuto nelle schiere armate formatesi in difesa della indipendenza nazionale e persone che si erano schierate dall'altra parte. Ma un'amara esperienza ci dice che i magistrati amano, in questa materia, le interpretazioni più restrittive e che si ritorcono a danno dei partigiani. Non contesto che l'interpretazione della legge è attributo dei magistrati i quali in essa esplicano il loro alto ministero. Ma non si può trascurare il fatto che essi hanno purtroppo spesso assolto il loro compito restando sordi al grande richiamo di rinnovamento della Nazione, cui tutto deve cedere, cui ogni consapevole cittadino deve sapersi subordinare. La formulazione in esame porrà dunque gravissimi problemi di interpretazione ai magistrati, per la sua incongruenza e oscurità. Io sarei favorevole perciò al ritorno alla formulazione ancora più oscura che ci era pervenuta dalla Camera dei deputati. Nelle piene tenebre infatti c'è da sperare che i magistrati qualche volta sappiano trovare la strada buona. (*Interruzione del senatore Zoli*). Dovendo scegliere fra le undici di sera e la mezzanotte, tanto vale decidersi per la mezzanotte!

La formula adottata dalla Camera dei deputati era la seguente: « nonchè per i reati commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate e inerenti a fatti bellici dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946 ». Non si tratta, come ognuno vede, se non della trasposizione dei due concetti, che restano immutati nel testo. Ieri, in sede di Commissione,

allorchè qualcuno propose di raddrizzare sintatticamente la proporzione della Camera dei deputati, più per amore stilistico e letterario che non per ragione di sostanza, io credetti di poter annuire. Ma ora penso che l'abbellimento stilistico non abbia affatto chiarito la sostanza, e chiedo di tornare alla vecchia dizione. Comunque in Commissione io avevo proposto un emendamento aggiuntivo col quale miravo a superare almeno in parte le difficoltà che si porranno ai magistrati nella interpretazione di questo punto. Il mio emendamento permetteva cioè ai magistrati di disporre gli opportuni accertamenti nei confronti di quelle condanne e di quelle sentenze dalle quali non apparisse sufficientemente stabilito se il delitto rientrasse fra quelli previsti dal punto *a*) dell'articolo 2. Sta di fatto che nei processi contro partigiani, celebrati nel nostro Paese a partire dal 1947, i magistrati dovevano innanzi tutto constatare se i fatti ad essi sottoposti potessero considerarsi fatti di guerra — e in questo caso andavano immuni da ogni sanzione penale, per la legge 12 aprile 1945. In secondo momento i magistrati dovevano constatare se fosse applicabile ai fatti ad essi sottoposti la disposizione dell'articolo 8 del Codice penale, se ci si trovasse cioè di fronte a reati politici; ed allora applicavano le diminuzioni di pena conseguenti. Oggi noi disponiamo che i magistrati applichino l'indulto ai « reati inerenti a fatti bellici ». Cos'è questa inerenza? Io non sono molto esperto dei Codici, ma mi pare che questo termine e questo concetto non vi si ritrovino. Si tratta evidentemente di una nuova costruzione giuridica, che potrà forse anche avere grande fortuna nel futuro diritto italiano ma che nell'attuale resta un enigma per il magistrato. Chiamato tuttavia a decidere sull'applicazione dell'indulto proprio in funzione dell'inerenza, e non potendosi richiamare ad alcuna giurisprudenza in proposito, il magistrato dovrà pure ricercare nella materia stessa dei procedimenti la risposta al quesito nuovo che gli si pone. Concetto nuovo, nuova valutazione — ciò mi sembra lapalissiano. Per questo avevo proposto l'emendamento così formulato: « Ove sia stata pronunciata condanna, e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto rientri tra quelli previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 1, il giudice competente ad ammettere la declaratoria dispone di opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti disporrà la Corte di cassazione ove penda ricorso ».

Onorevoli colleghi, questa mia proposta sovvertiva l'attuale procedimento giudiziario? È possibile, anzi è certo — senz'altro. Qualcuno ieri in Commissione parlò addirittura, forse un po' audacemente, di un nuovo giudizio di revisione. Sì, si tratterebbe di un momento nuovo nella procedura penale. Ma anche l'inerenza è un concetto nuovo nel diritto penale. Esso richiede quindi per farsi valere una sua strumentazione specifica che gli permetta di divenire attivo, agente, effettuale.

D'altra parte si tratterebbe di sovvertire dall'una parte per riportare ordine dall'altra! Di qui si sovvertono le norme procedurali — che son cosa rispettabile ma opera transeunte, come tutto ciò che è opera dell'intelletto umano; di là si riporta ordine nel mondo morale, o meglio in quel mondo in cui giustizia e morale confluiscono e coincidono. Sinceramente credo che non si sarebbe compiuta alcuna rivoluzione, nè nelle aule forensi nè nei gabinetti dei magistrati, se si fosse accettata la mia proposta, la quale non ha neanche il merito di essere nuova dato che trova un precedente nell'articolo 5 della legge di amnistia Togliatti.

ZOLI, *relatore*. Però diceva « dagli atti » e non apriva ulteriori indagini.

TERRACINI. E io avevo proposto « ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente ecc. ecc. ».

Comunque la Commissione ha respinto il mio emendamento, e, ciò facendo, si è assunta una ben grave responsabilità. Grazie a voi, onorevoli colleghi, tutto resta dunque in ordine nella nostra coscienza giuridica; ma indubbiamente il disordine permane nella nostra coscienza civile e morale. Io non so se l'onorevole Ministro della giustizia potrà in qualche modo, con acconce istruzioni, provvedere perchè i magistrati sappiano valersi, là dove dipenda esclusivamente dalla loro personale valutazione e non da stretti e formali dettami

di legge, della provvidenza che il disegno di legge dispone con una formula tanto disgraziata.

Che tale sia la formula dell'articolo 2 è dimostrato, oltre che dalle mie argomentazioni, anche dal fatto che lo stesso Ministero di grazia e giustizia sentì il bisogno di proporre al Parlamento, a sua integrazione, quell'altra leggina che va sotto il titolo di « Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli ... » ecc. Ah! dunque si può derogare, onorevoli colleghi, anche alle solennissime norme codificate quando si ha la buona volontà di raggiungere certi risultati! E qui si vuole raggiungere questo risultato: che certi condannati — e, vorrei sperare, senza discriminazione — per i quali l'indulto fosse insufficiente a riavere la libertà, l'abbiamo tuttavia in deroga a due santissimi articoli del santissimo Codice di procedura penale, gli articoli 253 e 259.

Ma, onorevoli colleghi, anche per questa disposizione derogatoria sono obbligato a rilevare che, spiacevolissimamente, essa non ha valore per il maggior numero dei partigiani mentre giocherà in pieno a favore dei condannati che chiamerò anti-partigiani. Infatti nel maggior numero i procedimenti a carico di partigiani non sono ancora giunti alla conclusione, a sentenze definitive. Moltissimi di essi sono ancora in fase di appello o di ricorso. Non già per malvolere della Magistratura, la quale abbia portato innanzi con voluta lentezza i processi partigiani, affrettando per converso quelli degli anti-partigiani. No; ma il fatto che segnalo non è altro che la conseguenza, una delle tante tristi e deprecate conseguenze, del grave mutamento di rotta politica avvenuto nel Paese nel 1947. Mentre fino a quell'epoca, infatti, in consonanza con l'evoluzione popolare della vita nazionale, si era evitato di macchiare la grande, luminosa epopea partigiana con il portare alla ribalta penale i pochi episodi — ed in quale guerra non se ne sono verificati? — nei quali la criminosità vi era balenata (episodi deplorevoli, certamente, ma riassorbibili nel grande travolgente moto storico contemporaneo), a partire dal 1947 altra fu l'azione perchè altra fu la necessità politica che si fece valere. E gli arresti e i processi contro i partigiani si moltiplicarono, s'infittirono, s'inseguirono l'un l'altro. Ed oggi ancora, ad otto anni dalla fine della guerra partigiana, ad otto anni dalla liberazione, in una Repubblica che si vuole assisa sul diritto che liberazione e guerra partigiana riscattarono, oggi ancora si arrestano e processano dei partigiani, riesumando a pretesto (e adopero il termine « riesumare » nel significato letterale, perchè si va nei cimiteri a ricercare vecchi ossami per suffragare temerarie accuse) riesumando eventi che si erano cancellati dalla memoria della gente ma che vengono rinverditi allo scopo evidente di svalutare la guerra di liberazione e di restaurare le torbide glorie di coloro che con la loro sciagurata politica resero necessaria, per l'onore del Paese, la guerra di liberazione.

E così i processi anti-partigiani, tardi e malamente instaurati, si trovano ancora lontani dalla loro definizione Ma, onorevoli colleghi, chi non sa che la liberazione condizionale è applicabile solo a sentenza definitiva pronunciata? Il maggior numero dei partigiani condannati, ma non con sentenza definitiva, non potrà perciò godere della proposta deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura.

ZOLI, *relatore*. È il mandato di cattura questo! Ora si troveranno meglio, perchè il liberato condizionalmente è sottoposto a libertà vigilata, mentre ...

TERRACINI. Onorevole Zoli, lei me l'ha già raccontata ieri questa storiella! Io parlo di gente in carcere, e lei non riuscirà mai a dimostrare che la libertà vigilata sia peggior cosa del carcere.

ZOLI, *relatore* Per questo, sto dicendo che la libertà provvisoria è uno stato migliore della libertà vigilata.

TERRACINI. Ma se i partigiani sono in carcere, se sono condannati!

ZOLI, *relatore*. Appunto, si vuol concedere loro la libertà provvisoria: questo stabilisce la disposizione di cui si tratta.

TERRACINI. Onorevole Zoli, io intendevo venire a questo; ma lei vuole che io precipiti il

mio ragionamento. Perchè si pone in difesa prima che io le abbia portato il colpo? Comunque, mi è grato misurarmi con lei in cortese duello.

Bene, io assumo dunque che la liberazione condizionale derogata non potrà avvantaggiare molti detenuti partigiani. È vero che si offre il rimedio della rinuncia alla impugnativa di parte. Ma chi si azzarderebbe a consigliarla al condannato a pene gravissime ove non gli si dia dapprima la certezza che, poi, il magistrato glie la concederà quella liberazione condizionale straordinaria che è disposta discrezionalmente da questo disegno di legge? Può un magistrato, che abbia dignità e rispetto della propria funzione, impegnarsi col detenuto dicendogli: « Provvedi pure alla rinuncia, poichè io ti assicuro fin d'ora che, dopo, disporrò la tua liberazione condizionale »? No, ciò non può avvenire.

D'altronde non vi sono solo le impugnative di parte; ci sono anche quelle del Pubblico ministero; accederanno gli egregi magistrati del Pubblico ministero alle necessarie rinuncie? O c'è possibilità che a ciò siano consigliati e stimolati da chi esercita su di loro una legittima autorità? Evidentemente ci troviamo di fronte ad una disposizione che non affida in alcun modo i condannati partigiani Ma quella contenuta nell'articolo 2 di questa legge di deroga non è più tranquillizzante. Vi si dispone che il magistrato può non emettere o revocare il mandato di cattura o concedere la libertà provvisoria quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva. Ciò significa che queste provvidenze implicano nel magistrato inquirente un potere di giudizio preventivo, inficiato di approssimazioni del tutto soggettive e sul quale possono giocare prevenzioni di ogni genere. Che significa una pena irrogabile? Io conosco le pene edittali e le pene irrogate: sono precise, definite, indubbie. La pena irrogabile è il trionfo dell'ipotetico, dell'aleatorio. Per questo in Commissione chiesi che si cancellasse dall'articolo 2 le ultime tre linee, che alterano l'euritmia giuridica della disposizione. Lo chiedo nuovamente al Senato. Sopprimendo l'inciso « quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva » noi diamo maggiore ambito di discrezionalità al magistrato, ma evitiamo il pericolo che il limite giuochi solo a danno di una categoria di condannati: quelli partigiani.

Così come quello di amnistia e indulto, questo disegno di legge sulla liberazione condizionale e sulla libertà provvisoria dunque non mi soddisfa. Esso è insufficiente, inadeguato agli scopi conclamati di una clemenza larga e imparziale. Ma i provvedimenti proposti devono essere criticati anche per quanto tacciono. Innanzitutto essi ignorano i reati militari. Io sono di ciò assai amareggiato non solo perchè molti che a buon diritto si attendevano un gesto di clemenza saranno delusi nella loro aspettativa, ma anche perchè la mancanza di una amnistia militare, salvo il caso della mancata presentazione alle armi, rivela che la tendenza, da tempo denunciata, al ricostituirsi nell'ambiente della società civile italiana di un chiuso e impenetrabile mondo militare ha fatto molti passi innanzi e che essa è già maturata a tal punto da esercitare un'influenza nefasta sulla stessa amministrazione della giustizia.

Onorevoli colleghi, sopravvive purtroppo nel nostro Paese una giustizia militare che si sottrae ad ogni controllo e che è priva di ogni indipendenza. Ma almeno il potere legislativo aveva fino ad oggi il potere di legiferare anche sulla materia penale a lei deferita, senza chiederne o aspettarne il benestare. Oggi siamo al punto che, se il Parlamento discute di questioni attinenti la Giustizia col « g » maiuscolo, la giustizia militare, per il tramite di chi la controlla e con ciò solo la coarta, osa farsi sentire, si permette di disporre e pone i suoi veti.

Ora io chiedo se il carcere di Gaeta o quello di Mantova o di Peschiera non siano carceri della Repubblica italiana e se su di essi non vigano le stesse leggi che vigono per tutti gli italiani; e se non sia giusto che attraverso le loro mura non soffi lo stesso spirito di clemenza che soffierà ben presto attraverso tutte le carceri del nostro Paese.

Ma no, non è così. Perchè la tendenza che ho denunciato progredisce, è favorita. Infatti essa non è che un aspetto particolare di quel processo di militarizzazione — non solo nelle opere, ma anche negli spiriti — che aggrava

il nostro Paese da molti anni. Io voglio riportare alla vostra memoria, onorevoli colleghi, un fatto non lontano. Avevo presentato l'anno scorso al Senato un disegno di legge di amnistia per tutti i reati commessi da militari nel corso della seconda guerra mondiale, fino al 1946. Sottoposto, per parere, alla Commissione della difesa il disegno vi fu favorevolmente accolto e poi la seconda Commissione, quella di giustizia, lo approvò, con pochi emendamenti. Ma il Senato venne sciolto e di quella legge non si parlò più. Sul mio disegno di legge erano comunque stati interpellati i grandi capi militari, i *gros bonnets* del Ministero della difesa; ed essi, convinti allora che era necessario un provvedimento che superasse definitivamente sul piano penale tutti gli strascichi della seconda guerra mondiale, avevano espresso il loro consenso. Oggi le stesse persone si sono dichiarate invece contrarie a un atto di clemenza, il quale neanche avrebbe investito tutti i reati militari, ma solo quelli esclusivamente militari.

Oggi l'alta ufficialità non vuole clemenza; la vieta. E tutto ciò perchè essa considera l'Esercito come cosa propria, come un dominio rimesso alla sua discrezione, riservato alla sua autorità. Oggi l'alta ufficialità pretenderebbe che il Parlamento non entrasse nei problemi dell'Esercito. E purtroppo sui banchi del Parlamento oggi seggono molti che sono sempre pronti a subordinarsi a questa pretesa e che si traggono indietro, tutti intimiditi, non appena un gallonato d'alto rango apre bocca e detta le sue volontà.

La legge che esaminiamo dispone l'amnistia per i reati di assenza dal servizio. Saluto questo piccolissimo atto di giustizia a favore di centinaia di migliaia di soldati italiani sui quali fino ad oggi è stata sospesa la spada della giustizia. Penso che anche molti magistrati militari si rallegreranno di questa disposizione che sgombererà il loro tavolo di circa duecentomila procedimenti per assenza dalle armi e che andrebbero ancora aumentando dato che i Distretti, coscienziosi, precisi, diligenti e ridicoli, continuano ancora oggi ad inoltrare denuncie per casi di assenza alle armi risalenti al 1943, 1944, 1945.

A proposito di questa disposizione, relativa alla assenza dalle armi, io vorrei chiedere al Senato di accedere ad una piccola modificazione, che mi è stata suggerita da un alto magistrato militare. Questi ha osservato che il reato di assenza dal servizio cessa o col congedo della classe o con la presentazione dell'assente. Ora molte classi mobilitate nell'ultima guerra sono state congedate dopo il 15 aprile 1946, data terminale indicata nella legge. Se noi la conserviamo escluderemo dal beneficio un gran numero di persone le quali si trovano obbiettivamente nella stessa posizione militare degli altri che invece ne fruiranno. Io chiedo dunque una modificazione di carattere tecnico, della quale la Commissione stessa, magari in sede di coordinamento, può redigere il migliore testo. E amo sperare che il Ministro di grazia e giustizia non vorrà opporsi alla mia proposta.

Onorevoli colleghi, ho ancora da toccare brevemente dei reati finanziari. Avevo parlato della cosa in Commissione; ma, data la impossibilità di interpellare tempestivamente il Ministro delle finanze, si restò di accordo di soprassedere. È ora il momento di riprendere l'argomento e di decidere. Nell'articolo 1 del disegno di legge, all'ultimo comma, si dispone che l'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sulla entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma. E il precedente comma considera i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione, ecc.

Ora perchè, io chiedo, per quale ragione sostanziale l'amnistia deve valere per le infrazioni all'imposta generale sulla entrata quando esse siano connesse ad altri reati e non invece quando siano a se stanti? Più equo mi parrebbe concedere l'amnistia a tutte le infrazioni di tale fatta, entro un ammontare determinato. Si sa che queste mancanze sono frequenti in un modesto ammontare, fra i piccoli e piccolissimi operatori economici, come sono i venditori ambulanti, i bottegai di alimentari, i merciaiuoli, ecc., gravati eccessivamente dall'imposta in causa.

I grandi evasori evadono ben altre imposte! Ebbene, con la mia proposta sollecito il Senato ad andare incontro alla minuta gente del commercio, riportando la serenità in decine di

migliaia di famiglie modeste per le quali la pena pecuniaria conseguente all'infrazione significa spesso il fallimento, la chiusura della piccola azienda, la rovina completa, la disperazione e la miseria.

Non voglio credere che il Senato resti sordo al mio appello e preferisca dare nuovo incentivo al tragico fenomeno della miseria che sempre maggiormente si diffonde nel Paese.

ZOLI, *relatore*. Un siffatto emendamento è stato presentato già dal senatore Pesenti.

TERRACINI. Allora io lo sottoscrivo.

E con ciò, onorevoli colleghi, concludo. Il mio dire è rimasto in un ambito di relativa brevità, poichè ho tralasciato molti dei rilievi e delle critiche che possono fondatamente farsi a questo disegno di legge. E tuttavia dichiaro che voterò a favore, perchè comunque esso, per coloro che ne saranno beneficiati, rappresenta pure qualche cosa. Ma non mi nascondo che questa legge rappresenta però ben poco per la vita politica generale del Paese. A questa stregua non mi dimostrerò cattivo profeta se dico che la questione di una vera amnistia, elusa quest'oggi, non potrà non ripresentarsi in un prossimo avvenire, ed aggravata — come sempre avviene allorchè si rinviano le cose che sono attuali. Per intanto voterò questa legge, auspicando che essa venga quanto meno applicata nel modo più largo e comprensivo. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, non mi atterrò ad una brevità relativa ma ad una brevità assoluta poichè ho sempre pensato che il relatore su un disegno di legge o su un bilancio dovesse limitarsi a rispondere alle osservazioni che riguardano la sua relazione. Nella fattispecie però c'è qualcosa di più che mi impone di parlare poichè altrimenti non avrei neanche dovuto prendere la parola ed è che il disegno di legge appare un disegno di legge prevalentemente della Commissione che si riallaccia peraltro nella sostanza con quello presentato dal Governo, attraverso l'interruzione del voto dell'altro ramo del Parlamento. Comincio col riprendere qui un motivo quasi di fatto personale; non avrei accennato a questo se il senatore Terracini non avesse detto che è errato l'accenno della mia relazione al fatto che questo disegno di legge trova la sua origine nel discorso dell'onorevole Pella. Egli ha voluto criticare e ha detto che invece questo disegno di legge trova la sua origine in una certa data — l'ho sentita ripetere tante volte che la prevedo con certezza quando nei discorsi di quella parte sta per apparire — che è quella del 7 giugno. Senonchè, poco prima, l'onorevole Picchiotti si era dato cura di ricordare che vi era stato un fatto antecedente al 7 giugno, di cui qualcuno mi ha dato lode e qualcuno mi ha dato carico. Il fatto è questo: io stesso, all'inizio della campagna elettorale, nel mio primo discorso che ho avuto l'occasione di fare, ho accennato alla necessità di un atto di clemenza. Ora, siccome questo mio discorso è stato antecedente alle elezioni del 7 giugno, perchè la campagna elettorale in genere si fa prima delle elezioni, evidentemente non è la data del 7 giugno che avrei dovuto sostituire nella relazione, ma è la data del 3 maggio, se non fosse sembrata una eccessiva superbia pensare che fosse proprio stato il mio discorso al « Supercinema » di Firenze a mettere in moto questa macchina. Ma ciò non vuol dire che non sia corretta l'affermazione che questo disegno di legge trova origine nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, onorevole Pella.

Quali critiche sono state fatte a questo disegno di legge? Poche, per la verità, poche per quello che poteva temersi e per quello che è stato il fiume di critiche che si è verificato all'altro ramo del Parlamento. Sostanzialmente le critiche sono due: una venuta da parte dell'onorevole Franza e l'altra da parte dell'onorevole Terracini. Cominciamo da quest'ultima, perchè forse può essere più serena la risposta: sarà serena anche l'altra, ma c'è meno sforzo a mantenersi nella serenità nei confronti dell'onorevole Terracini.

In sostanza la critica dell'onorevole Terracini è questa: il presente disegno di legge non soddisfa quelle che sono le esigenze della coscienza popolare nei confronti del trattamento

da usare ai partigiani; si deve dunque procedere ad una completa amnistia, ad una amnistia di carattere soggettivo, direi: tutti coloro che hanno militato nelle Forze armate di una determinata parte dovrebbero essere lavati da qualunque ricordo di reato solo per il fatto di questa appartenenza.

Ora io voglio ricordare che questo disegno di legge ha un precedente di una autorità insuperabile in questo campo: è il decreto-legge del 18 giugno 1946, che porta la firma dell'onorevole Togliatti. Che cosa disse l'onorevole presentatore nella relazione al decreto-legge? Disse esattamente questo: « Rientrano nelle disposizioni di questo articolo anche gli atti commessi in violazione delle leggi penali dopo la liberazione del territorio nazionale da combattenti di quelle formazioni partigiane a cui va imperitura la riconoscenza del Paese per il contributo da esse dato a lavare le onte del passato, cacciando dal suolo nazionale l'invasore tedesco. Anzi, mentre il delitto di cui all'articolo 575 (omicidio) del Codice penale fa eccezione in linea generale alle disposizioni di questo articolo, in quest'ultimo caso esso pure è amnistiato perchè commesso nelle condizioni previste dal decreto luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719, entro il 31 luglio 1945 ».

Ora, questo ha scritto l'onorevole Togliatti il 18 luglio 1946.

PASQUALI. Non è mai stato applicato quel decreto, ed a questo si doveva rimediare!

ZOLI, *relatore*. Senatore Pasquali, esso è stato applicato nei limiti in cui la Magistratura ha creduto che dovesse essere applicato. Ad ogni modo, questi sono i limiti. L'onorevole Togliatti ha creduto di fare una distinzione fra taluni fatti compiuti prima del 18 luglio 1946 ed altri fatti, ed ha detto che per taluni si doveva applicare l'amnistia completa, per altri no. Oggi si vorrebbe che qui si concedesse un'amnistia completa, da parte del Senato, per quei fatti che l'autorevole persona dell'onorevole Togliatti, allora Ministro guardasigilli, ha creduto che dovessero essere esclusi. Mi sembra che si esageri nella richiesta!

D'altra parte, come si fa a lamentarsi di fronte ad un indulto, questo sì, di effrenata larghezza, che stabilisce che per coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate viene commutata la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni 10, e che la pena superiore a 20 anni si riduce a 2 anni, e la pena non superiore a 20 anni viene interamente condonata? Non credo si possa parlare di scarsa larghezza di clemenza che forse, nella loro coscienza, molti trovano eccessiva, ma che, proprio per un criterio di una certa pacificazione e purchè non si cancelli il ricordo del fatto, può essere anche consentita. Noi voteremo perciò come era stato proposto dall'altro ramo del Parlamento e come noi abbiamo confermato.

La stessa censura è mossa dall'onorevole Franza. Ora, io vorrei ricordare — poichè è stato ricordato ieri in Commissione — che vi è stata una frase del Presidente del Consiglio sulla quale ci si crede di potersi basare: « La clemenza è il volto cristiano della giustizia ». Ma, se la giustizia può assumere — ed assume, attraverso la clemenza — un volto cristiano, non cessa per questo di essere giustizia. Non è che si sostituisca al volto della giustizia quello della clemenza; la giustizia assume, direi, un atteggiamento cristiano, un sorriso cristiano, ma deve sempre restare giustizia. Ora, vi sono talune forme di reato (ella, onorevole Franza, non ha vissuto in certe zone, e fortunatamente io ho vissuto per breve tempo in zone analoghe) che chi vi ha vissuto a lungo non potrà mai dimenticare. Di fronte ad esse non è possibile dire: dimentichiamo. Possiamo dire: perdoniamo; il perdono e l'indulto sì, l'oblio mai. E noi vogliamo che non siano mai dimenticate, perchè non si debbano più ripetere. Questo è il concetto che noi affermiamo. (*Approvazioni*). Noi le perdoniamo, le abbiamo perdonate — e credo che chi vi parla abbia dato, quando è stato investito di altre funzioni, largo esempio di perdono, che gli è stato anche rimproverato in quest'Aula — ma dal perdono all'oblio vi è una enorme differenza. L'oblio sarebbe una diseducazione morale per quel che potesse succedere in avvenire; noi speriamo che mai più sorga nel nostro Paese la guerra civile, ma se dovesse sorgere, dobbiamo affermare qui che anche la guerra civile ha dei limiti di umanità, che vi è anche una legge di guerra civile e non è possibile che la guerra civile non abbia i criminali di guerra contro i quali

deve restar ferma l'affermazione della responsabilità, l'affermazione che di reati si tratta. Questo è il nostro concetto, onorevole Franza.

Voce dalla destra. La guerra civile non ha regole!

ZOLI, *relatore.* La guerra civile non ha regole, ma l'uomo ha sempre una regola, quella di essere umano. Quando l'uomo cessa di essere umano, non possiamo dire alla generazione avvenire che questo abbiamo coperto con l'oblio. Questo è il punto di vista per cui resisteremo contro gli emendamenti presentati dall'onorevole Franza. (*Interruzione del senatore Franza*). Onorevole Franza, io non so se sia giusto quel che lei afferma, ma se anche fosse vero, e non è vero, non perchè io appartenga ad un Partito e lei ad un altro, dovrei dirle che altra è la forma disordinata di insurrezione ed altra è la responsabilità di forze militari che, legittime od illegittime, erano forze regolari. Non possiamo equiparare gli insorti ad un esercito, perchè i doveri di un esercito sono notevolmente superiori ai doveri degli insorti. Ciò nonostante abbiamo voluto dimenticare e pur tuttavia l'onorevole Terracini ci ha accusati di non essere andati sulla strada dell'oblio completo per una parte.

Questo premesso per i reati politici, per altra coerente linea si muovono le esclusioni che noi abbiamo fatto e delle quali nella relazione ho dato la ragione, cioè la difesa dello Stato. Perciò abbiamo escluso i reati militari, non potendo ammettere si dimentichi la colpa di chi è andato contro la difesa della Patria. Abbiamo escluso i reati finanziari, perchè la situazione è analoga, anche se non si ritiene, come io ritengo, che il reato finanziario andrebbe punito alla stregua del reato di diserzione. Abbiamo escluso i reati contro l'amministrazione della giustizia e i reati contro la pubblica amministrazione, perchè non si può dimenticare, anche se si perdona, ciò che va contro la compagine dello Stato.

Questo noi riteniamo particolarmente importante nel momento attuale, perchè nonostante le forme di ossequio che vengono da una parte e dall'altra noi sentiamo che da una parte e dall'altra si attenta a questo Stato che noi riteniamo invece che vada difeso.

MARINA. Noi non attentiamo affatto.

ZOLI, *relatore.* Onorevole Marina, non possiamo credervi quando voi elogiate talune forme che sono state qualcosa di più che attentato, sono state reato, delitto contro lo Stato. Non possiamo dimenticare questo e che voi questo non volete condannare e quindi non possiamo, ripeto, credere oggi alla vostra sincerità quando affermate tutto ciò. Il giorno che voi condannaste il passato noi vi potremmo credere, ma fin quando voi difendete il passato non vi possiamo credere. (*Applausi dalla sinistra*).

Ma lo stesso vale anche per voi. (*Ilarità*). Quando voi approvate certe forme contrarie ai princìpi fondamentali della nostra Costituzione noi non possiamo credervi... (*Interruzione dalla sinistra*).

Onorevoli colleghi, abbiamo due concetti diversi della democrazia. Quando voi approvate certa forma di democrazia nella quale non vi è libertà e nella quale accadono certi fenomeni che noi crediamo non perfettamente naturali, come l'imprigionamento di persone che solo predicano la loro religione, non possiamo neanche credere al vostro sincero attaccamento a una Costituzione che è in contrasto con quelle forme politiche. (*Interruzione del senatore Valenzi*). È proprio per queste considerazioni che noi abbiamo ritenuto di non poter amnistiare talune forme che secondo noi sono forme di attentato allo Stato repubblicano, non diversamente di quelle che vengono dall'altra parte. Questa è la linea del disegno di legge. Vorrei anche dire che non ci può essere fatto addebito — risponderò agli emendamenti presentati ma sono costretto a fare anche qualche accenno a quelli non presentati — che si è fatto uso di un eccessivo rigore anche nella legge sull'indulto a causa del nostro atteggiamento nei confronti degli emendamenti di vostra parte, onorevole Terracini. Se volessi divertirmi a cercare le storielle, le perle, direi che è maggiore la collana di perle giapponesi, che sono nel discorso dell'onorevole Terracini, in confronto a quelle che sono nella mia relazione, perchè ho sentito una certa confusione di concetti in quello che esponeva l'onorevole Terracini. Potrei fare ad esempio presente che, quando si esamina la posizione in funzione di concessione della liberazione condizionale ma più che altro della concessione di

libertà provvisoria prevista nell'articolo 4 del disegno di legge, non si può prescindere dal vedere a che cosa si applica. E quando abbiamo scritto che in luogo della liberazione condizionale che non può aversi prima della condanna, quale proponeva l'onorevole Terracini (liberazione condizionale che crea uno stato di libertà vigilata), fosse sufficiente dare facoltà al magistrato di derogare, senza annullare la forza del giudicato, all'applicazione degli articoli 252 e 253 e consentire la libertà provvisoria in tutti i casi, anche quando il mandato di cattura sarebbe obbligatorio, solo che si verifichi la condizione che la pena non superi quella irrogabile, non possiamo dimenticare che abbiamo ridotto le pene di 20 anni a 2 anni.

Questa è la base; e quando ragioniamo su questa base non parliamo di detenuti che possono restare in carcere, perchè il magistrato è autorizzato a concedere la libertà provvisoria a tutti quelli che hanno commesso reati punibili con pene fino a 20 anni; quando noi abbiamo concesso questo abbiamo dato una larghissima facoltà al magistrato. Nessuno di coloro che sono sottoposti a un procedimento per un reato che comporta una pena che giunge fino a 20 anni rischia di stare in carcere più di due anni.

Che cosa possiamo di più concedere senza andare contro quell'eccesso nella valicazione dei limiti a cui accennava nel suo assennato discorso il senatore Spallicci?

Ecco perchè, onorevoli colleghi, riservandomi di dire il pensiero della Commissione, ove la Commissione abbia espresso questo pensiero già precedentemente e, in caso diverso, di esprimere il presunto pensiero della Commissione in sede di emendamenti, ritengo debba essere approvato, salvo qualche rettifica di forma, il disegno di legge nel testo attuale, con la certezza che ciò costituirà opera di giustizia ed opera di clemenza, ma di clemenza nel limite che la giustizia permette e consente. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'opinione pubblica ha seguito con particolare attenzione, dirò di più, con ansiosa aspettativa, il travaglio formativo di questa legge che fu impostata dal Governo e voluta dal Parlamento non come un atto di debolezza verso la comune delinquenza, ma come provvedimento di clemenza, particolarmente per i reati politici, al fine di riportare il Paese in un clima di pacificazione e di serenità.

Nel dibattito che è stato vivace, come avviene quando vi è un cozzo di passioni politiche, si è pure accertata l'esistenza, vorrei quasi dire, di un desiderio sottostante di trovare punti di accordo che consentissero di venire incontro alle istanze provenienti da tutte le parti senza cadere in eccessi.

L'onorevole Franza si è doluto che verso la sua parte l'amnistia e la clemenza siano mancate. Non è esatto, me lo consenta l'illustre collega, perchè si vedrà nell'applicazione del provvedimento come questo risponda, se non a tutte, alle istanze anche della sua parte. L'emendamento Madia non poteva essere accettato, perchè per la sua ampiezza e genericità avrebbe reso difficile la discriminazione tra reati politici e reati comuni.

FRANZA. L'ho riconosciuto io stesso.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Ed allora, si poteva essere generosi per i reati politici ma, per i peggiori delinquenti comuni, per i nemici veri della società, non era il caso di usare eccessiva clemenza. Neanche l'emendamento Franza-De Marsico elimina tale preoccupazione. Ed è per questo che il Governo concorda con la Commissione, sicuro come è di avere mantenuto in pieno le promesse fatte, ed anzi di essere andato al di là per amore di concordia e di pacificazione.

La Camera, per vicende note, ha già inviato al Senato il testo del disegno di legge in cui manca l'amnistia: il Senato ha ritenuto, nella sua sovrana valutazione, di inserire le disposizioni dell'amnistia. Il Governo non può che esserne lieto, anche perchè tale aggiunzione corrisponde all'originario intendimento del Governo medesimo, che, onorevole Terracini, non l'ha fatto su misura striminzita (mi consenta di sostituire questa parola all'altra che ella ha usato), bensì nella misura che riteneva adeguata alla situazione. Ma il Governo ha sempre

dichiarato che non poteva non inchinarsi alla decisione del Parlamento.

Vi erano nel progetto governativo delle esclusioni che si ispiravano alla necessità della difesa in tutti i campi dello Stato e delle istituzioni costituzionali repubblicane e inoltre alla difesa dei princìpi fondamentali della morale, la cui violazione non può essere tollerata in nessuno Stato che sia veramente democratico.

Sullo stesso tema della difesa dello Stato, lo dico *per incidens*, il Governo ha preso atto con compiacimento, nell'interesse superiore dell'amministrazione pubblica, che il Senato non ha chiesto che siano revocati i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti che si sono arbitrariamente assentati dal servizio.

TERRACINI. È un'altra questione.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non credo. Comunque, mi sono limitato a fare una constatazione di fatto. Per quello che concerne i reati di stampa, o commessi a mezzo della stampa, si tratta di reati che dovrebbero essere presi in particolare considerazione. I reati di stampa sono tutti inclusi nell'amnistia ordinaria, come ho già detto alla Camera. Per quanto concerne i reati commessi a mezzo della stampa, il senatore Piola, poco fa, ha fatto la distinzione che pure era stata fatta dal Governo, in sede parlamentare, alla Camera, tra la responsabilità obbiettiva dei direttori dei giornali e l'altra degli autori degli articoli. E si era stabilito che doveva essere concessa amnistia ai direttori dei giornali, ai vice-direttori, agli editori e agli stampatori quando fosse conosciuto l'autore dello scritto incriminato. La Camera è andata più in là ed anche la nostra Commissione ha voluto usare per questa forma di reati (commessi a mezzo della stampa) molta generosità; ma non si deve dimenticare che si tratta di reati gravi perchè mettono i cittadini, i quali siano, dirò così, aggrediti con la violenza in un articolo della stampa, in una situazione di menomata difesa del proprio onore e dei propri interessi. E l'onore è un bene che è inestimabile quanto altri mai. Tuttavia, come ho già dichiarato alla Camera a nome del Governo, posso dire che questo si rimette alla volontà e al voto del Senato.

C'è poi un allargamento delle pene che è stato proposto anche dalla Commissione, fino ai sei anni, per i minori dei 18 anni. Questo emendamento è pienamente accettato dal Governo, appunto perchè può sperarsi con fondamento che le possibilità di emenda e di rieducazione siano maggiori notevolmente nei riguardi dei minori che non per gli adulti.

Il senatore Terracini nel suo discorso, acuto come sempre, ha fatto un accenno ad una proposta per una particolare forma di revisione per i procedimenti. Ora, in questo caso, per quanto riguarda l'accertamento della inerenza ai fatti bellici, se non ho mal capito il suo discorso, il giudice, quando avesse dubbi sull'applicabilità dell'amnistia, dovrebbe fare opportuni accertamenti. Ma con ciò si deve riconoscere che si sovverte il sistema giuridico. L'amnistia si applica normalmente quasi con automaticità. Se per stabilire la inerenza o no del reato a fatti bellici, il giudice compie il mero accertamento di fatto attraverso gli atti esistenti nel processo, tutto va *de plano*, ma se lo autorizziamo ogni volta che ha il più piccolo dubbio a riesumare tutto il processo e a ricominciare da capo tutta la istruttoria, facciamo cosa dannosa alla amnistia ed all'indulto che vogliamo concedere. Basterebbe, infatti, che il più piccolo dubbio venisse al giudice per ricominciare da capo gli accertamenti e, prima della decisione, coloro che stanno in carcere dovrebbero attendere non poco tempo.

TERRACINI. Si tratta di grandi dubbi, non di piccoli dubbi.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è proprio in questo che non convengo. Quando si incomincia a misurare la qualità del dubbio, si autorizza il giudice a rifare il processo appena sia toccato da qualche scrupolo anche su questioni di minima importanza. Intanto colui che avrebbe potuto essere liberato per l'applicazione dell'amnistia resta in carcere. Se, viceversa, il giudice sa che l'amnistia deve fare il taglio netto, anche se un piccolo dubbio gli resta, certamente lo supera. Non diamogli la facoltà di sostituirsi al legislatore perchè le cose potrebbero cambiare. Pregherei perciò il senatore Terracini di non insistere sul suo emendamento. Il senatore Terracini domanda se il Ministro di grazia e giustizia darà istruzioni per l'indulto. Dico la verità che i magistrati non hanno bisogno degli incitamenti e son

certo che faranno il loro dovere con quella sollecitudine che il caso particolare richiede in questo momento in cui il Paese ha veramente bisogno di pacificazione. Ma, se sorgessero dubbi risolubili dal Ministro senza eccedere la sua competenza, il senatore Terracini può stare tranquillo che il Ministro farà il suo dovere. Comunque c'è l'altra legge sulla liberazione condizionale che è stata fatta proprio in considerazione dei particolari casi che si possono presentare, chiaramente esclusi dall'amnistia, ma che tuttavia presentano un qualche aspetto meritevole di speciale attenzione. Proprio per questi speciali casi dovrà funzionare la legge sulla liberazione condizionale. Faccio presente che a proposito dei casi ai quali ha accennato l'onorevole Zoli, Presidente della 2ª Commissione, il Governo ha proposto un piccolo emendamento all'articolo 4, lettera *A* del disegno di legge, tendente ad aggiungere, dopo le parole « nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale », le altre « limitatamente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza ». L'emendamento è ispirato alla opportunità di evitare sperequazioni di trattamento tra recidivi, cioè tra quelli che sono condannati per reati della stessa indole, e quelli abituali e professionali, perchè, se la recidiva è per reati diversi, non vi è ragione di fare un trattamento particolarmente più grave ad alcuni recidivi di quello che si fa ad altri. Questo è lo scopo dell'emendamento che prego il Senato di voler accettare.

Sugli altri emendamenti ha già largamente risposto il senatore Zoli, che ringrazio, unitamente a tutta la Commissione, per il lavoro egregiamente e rapidamente concluso. Comunque farò conoscere di volta in volta il pensiero del Governo sui singoli emendamenti.

Onorevoli senatori, potrei parlare a lungo sulle singole parti del disegno di legge: non lo faccio, non solo perchè non desidero ripetere argomenti che ho già esposti, ma anche per non tediarvi e per fare ammenda di un lungo discorso che ho dovuto infliggervi poco tempo fa. Non lo faccio, inoltre e soprattutto, perchè desidero affrettare, sia pure di un'ora, il provvedimento tanto atteso da decine di migliaia di sofferenti in ansia — il momento cioè della liberazione — con l'augurio fervido per tutti questi infelici che il loro ritorno nel seno della famiglia nell'imminenza del Santo Natale, che è la festa della pace per tutta l'umanità, porti nell'animo loro e nel loro cuore una luce di speranza, di fede e di grazia che li induca al ravvedimento e all'onestà della vita, in un clima di fraternità umana, di amore e di serenità familiare. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,25.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti